

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni
Internazionali e Diritti Umani



VULNERABILITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI
IN CONTESTI DI GUERRA

Relatore: Prof.ssa Elena Pariotti

Laureanda: Victoria
Anna Ranella
Matricola n. 211 66 53

A.A 2025/2026

Sommario

Introduzione	5
1. La vulnerabilità come categoria giuridica	7
1.1 Fondamenti teorici: dalla condizione umana al diritto.....	7
1.2 Vulnerabilità e diritti umani: compatibilità e tensioni	9
1.3 Il riconoscimento dei gruppi vulnerabili nella giurisprudenza CEDU	12
2. Il minore come soggetto vulnerabile.....	17
2.1 La convenzione ONU sui diritti dell'infanzia CRC: fondamenti e struttura	17
2.2 Vulnerabilità e resilienza nei minori.....	22
2.3 Vulnerabilità come fondamento della protezione speciale del minore	25
2.4 Il caso studio della Siria: la vulnerabilità intrinseca del minore	28
3. Il minore come soggetto vulnerabile nel diritto internazionale.....	31
3.1 Il diritto internazionale umanitario e i diritti umani: rapporto e interazione	31
3.2 Il bambino-soldato tra Diritto Umanitario Internazionale e Diritti Umani	34
3.3 Il caso di Thomas Lubanga Dyilo davanti alla Corte Penale internazionale: la vulnerabilità come crimine di guerra.	36
4. Meccanismi di protezione e sfide attuali.....	39
4.1 Il sistema Onu di Monitoraggio: il Rappresentante Speciale del Segretario Generale	39
4.2 Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia: attività e rapporti recenti.....	42
4.3 Lacune nella protezione: tra norme e realtà.	44
Conclusione.....	46
Bibliografia	48

Introduzione

Il presente lavoro di ricerca si propone di esaminare, attraverso una lente teorico-giuridica e internazionalistica, la complessa ed urgente intersezione che intercorre tra lo statuto della vulnerabilità e i sistemi di tutela dell'infanzia nei contesti di conflitto armato. In un panorama geopolitico contemporaneo drammaticamente segnato dalla metamorfosi delle strategie belliche e dal moltiplicarsi delle guerre asimmetriche, i civili – e in particolar modo i minori – non rappresentano più soltanto vittime collaterali, ma si configurano tragicamente come veri e propri bersagli diretti o strumenti tattici dei conflitti. L'indagine intende verificare in quale misura l'evoluzione dogmatica del concetto di vulnerabilità riesca a tradursi in stringenti obblighi di protezione, o se permanga una distanza critica tra le dichiarazioni di principio e l'effettività della tutela sul campo.

Nel primo capitolo, l'analisi prende le mosse da una necessaria ricostruzione di carattere filosofico-giuridico volta a tracciare i fondamenti teorici della vulnerabilità quale vera e propria categoria del diritto. Superando il paradigma classico del soggetto liberale, tradizionalmente inteso come individuo astratto, autonomo e autosufficiente, si esplora come la vulnerabilità, da dimensione intrinseca alla condizione umana, assuma una valenza emancipatoria e fondativa dei diritti umani fondamentali. Tale percorso dottrinale trova un riscontro pragmatico nell'esame della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), utile a comprendere i meccanismi di riconoscimento dei gruppi vulnerabili e l'enucleazione degli obblighi positivi in capo agli Stati.

Il secondo capitolo stringe il focus sulla figura del minore, analizzata primariamente attraverso la struttura e i principi cardine della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC). Attraverso il prisma del delicato binomio concettuale tra vulnerabilità e resilienza, si argomenta come la speciale protezione normativamente accordata ai fanciulli non debba tradursi in una negazione della loro **agency**, bensì nel presupposto essenziale per preservarla. Questo quadro teorico viene successivamente calato nella realtà empirica attraverso il caso studio della Siria, emblematico nel mostrare come le violenze sistemiche dei conflitti contemporanei esasperino la fragilità intrinseca dell'infanzia, tramutandola da condizione temporanea a ferita permanente.

Il terzo capitolo si focalizza sulle più gravi violazioni dei diritti umani subite dai minori nei contesti di guerra, con un'attenzione specifica e approfondita verso il drammatico fenomeno del reclutamento dei bambini soldato e l'impiego dei fanciulli da parte delle forze e dei gruppi armati. L'analisi esamina l'evoluzione degli standard normativi di divieto vigenti nel diritto internazionale penale e nel diritto internazionale umanitario, mettendone in luce l'impatto e la portata vincolante. Al fine di ancorare la trattazione dogmatica alla prassi, il capitolo si arricchisce di un mirato caso studio volto a illustrare

le dinamiche concrete del fenomeno e le modalità di sfruttamento dei minori nei teatri operativi.

Infine, il quarto capitolo affronta la dimensione più critica e pragmatica della ricerca, focalizzandosi sull'efficacia dell'architettura di protezione internazionale e sui connessi meccanismi di monitoraggio, a partire dal funzionamento del Meccanismo di Monitoraggio e Rendicontazione (MRM) delle Nazioni Unite. L'indagine mette a nudo le profonde lacune sistemiche, la contrazione dei finanziamenti umanitari e le debolezze strutturali dei programmi di reinserimento che espongono i minori al rischio di ri-reclutamento. Il capitolo evidenzia, in ultima istanza, i limiti operativi della giustizia internazionale, troppo spesso paralizzata dalla forte politicizzazione e dalle dinamiche geopolitiche in seno al Consiglio di Sicurezza

1. La vulnerabilità come categoria giuridica

1.1 Fondamenti teorici: dalla condizione umana al diritto.

Il diritto Internazionale dei diritti umani nasce da un'idea di soggetto universale e astratto, eppure si riconosce sempre di più la necessità di una protezione differenziata; con il concetto di vulnerabilità si vuole fare proprio questo.

Roberto Andorno parla di vulnerabilità partendo dalla sua etimologia. Vulnerabilità deriva dal latino “vulnus” ossia ferita; Andorno (2016) spiega che la vulnerabilità si riferisce proprio alla possibilità di essere feriti, mentalmente o fisicamente.

Il termine vulnerabilità si riferisce quindi alla costante e reale possibilità di essere feriti ed è una caratteristica universale e inevitabile della condizione umana.

A questo proposito, anche B.S. Turner (2006, citato in Heri 2021) individua nella fragilità intrinseca dell'essere umano il vero fondamento ontologico dei diritti umani universali.

La condivisione di una miseria comune e l'esperienza della precarietà corporea spingono gli esseri umani a cooperare e fondare istituzioni per la protezione reciproca. A questo proposito Anna Grear (2013, citato in Heri) riconosce innanzitutto il soggetto come “persona-corpo” vulnerabile, evidenziando come la memoria storica delle tragedie dell'umanità abbia evidenziato la sensibilità collettiva verso la vulnerabilità intrinseca degli esseri incarnati.

Come spiega la professoressa Pariotti (2023) c'è però una distinzione tra vulnerabilità e vulnus; la vulnerabilità è una condizione universale ma la presenza di un vulnus è specifica e situazionale. La presenza di vulnus dipende da specifiche situazioni economiche politiche e sociali.

Non esiste nel diritto internazionale una visione univoca di vulnerabilità; questa lacuna non rappresenta un limite ma la natura stessa del concetto di vulnerabilità.

La vulnerabilità funziona come nozione euristica (Pariotti 2023); con questo si intende che la vulnerabilità non è solo un'etichetta ma uno strumento interpretativo utile a leggere i rischi di violazioni di diritti.

Elena Pariotti, accoglie una visione ontologica della vulnerabilità sostenendo che essa è una condizione universale e strutturale della condizione umana contestando chi attribuisce il concetto di vulnerabilità a gruppi ed a soggetti determinati.

La professoressa Pariotti ricostruisce una tassonomia della vulnerabilità, distinguendo vulnerabilità intrinseca, situazionale, patogena, discrezionale e composta. Molto importante per questa ricerca è il concetto di vulnerabilità composta, in quanto descrive la situazione di soggetti che subiscono simultaneamente più strati di vulnerabilità. Un esempio particolarmente significativo di vulnerabilità composta è rappresentato dai minori nei contesti di conflitto armato, nei quali alla vulnerabilità intrinseca connessa all'età si sovrappongono vulnerabilità situazionali derivanti dalla guerra, dallo sfollamento forzato, dalla perdita delle reti familiari e dall'esposizione sistematica alla violenza.

Simile, ma più complessa, è la visione di Martha Albertson Fineman, che ricostruisce il concetto di vulnerabilità come condizione universale e permanente dell'essere umano, criticando l'idea di vulnerabilità esclusiva, riconducibile solo a determinati gruppi o categorie di persone, vedendo in tale prospettiva il rischio di rafforzare processi di

esclusione, categorizzazione e stigmatizzazione. Per l'autrice, il modello liberale tradizionale concepisce l'uguaglianza semplicemente come divieto di discriminazione; Fineman critica la posizione dello stato e attribuisce ad esso la responsabilità. Martha A. Fineman vede la vulnerabilità come condizione universale, costante dell'essere umano radicata nella corporeità, essendo quindi tutti vulnerabili le istituzioni sociali distribuiscono "asset" che conferiscono resilienza. Chi riceve meno "asset" è strutturalmente svantaggiato, questa viene chiamata dall'autrice "vulnerability thesis" (M. A. Fineman 2008). In questa prospettiva, Fineman critica l'archetipo liberale del soggetto astratto, autonomo e insufficiente, secondo l'autrice il soggetto astratto non riflette l'esperienza umana, caratterizzata da dipendenza, relazionalità e vulnerabilità. La "vulnerability thesis" introduce quindi il "vulnerable subject", ossia un soggetto corporeo, che ha bisogno dalle relazioni e dalle istituzioni sociali.

Simile al pensiero di Fineman, Baldassarre Pastore (2020) spiega come, secondo lui, la vulnerabilità valorizzi una concezione relazionale dell'essere umano.

La prospettiva di Roberto Andorno sulla vulnerabilità è meno "tassonomica" rispetto a quella di E. Pariotti e M.A. Fineman; infatti, Andorno non dà una classificazione di vulnerabilità ma piuttosto la distingue su diversi livelli o nel modo in cui opera nel diritto. Andorno parte dall'idea di vulnerabilità ontologica per poi passare alla vulnerabilità particolare che giustifica le misure di protezione speciale senza negarne l'universalità. Andorno parla anche di vulnerabilità relazionali spiegando come la vulnerabilità nasca da relazioni asimmetriche di potere, di dipendenza e di controllo.

L'autore, richiamando anche E. Levinas e P. Ricoeur, ci parla anche di vulnerabilità etica sostenendo che la vulnerabilità non è solo una condizione ma è anche il fondamento della responsabilità verso l'altro. Infine, Andorno amplia questo concetto parlando anche di vulnerabilità dell'umanità nel suo insieme, sottolineando l'importanza del futuro dell'umanità e la tutela delle generazioni future.

Anche l'autrice Orsetta Giolo (2020), si esprime sul tema e sostiene che la vulnerabilità serve per mostrare ciò che i diritti non possono più proteggere, quindi la vulnerabilità non viene vista come debolezza ma come categoria critica del diritto.

Con gli anni il discorso sulla vulnerabilità è diventato sempre più centrale nel discorso filosofico e giuridico contemporaneo e ha portato ad interrogarci sul rapporto della vulnerabilità con i diritti umani; rispondendo a questa riflessione secondo Andorno, la vulnerabilità è un concetto fattuale e non uno strumento normativo.

1.2 Vulnerabilità e diritti umani: compatibilità e tensioni

Il sistema internazionale dei diritti umani nasce come risposta agli orrori della Seconda guerra mondiale e si fonda sul riconoscimento della dignità umana. C'è però una contraddizione perché il soggetto, proposto dal sistema, è un soggetto astratto, autonomo, razionale e in grado di agire e rivendicare i propri diritti.

Andorno (2016) ci suggerisce che nonostante la consapevolezza della fragilità umana, quest'ultima non ha svolto un ruolo centrale nel riconoscimento dei diritti umani e che quindi, la vulnerabilità non ne costituisce il fondamento normativo. Secondo Andorno (2016), il fondamento normativo risiede nella dignità intrinseca di ogni essere umano, vulnerabilità e dignità sono entrambi centrali ma con funzioni distinte. Nonostante la centralità e l'importanza del tema della vulnerabilità la giurisprudenza non è uniforme su questo tema. Questo perché il legame con il paradigma dei diritti umani non è elaborato sistematicamente. Se quindi la vulnerabilità è solo fattuale, quale ruolo ha nel paradigma dei diritti umani?

Come spiega Elena Pariotti (2023), la vulnerabilità è entrata nel linguaggio giuridico internazionale con una assenza di sistematizzazione e senza una teoria solida. Questo ha prodotto un approccio frammentato e non uniforme tra i diversi sistemi di tutela internazionale; la vulnerabilità viene usata in modo diverso da tribunali diversi, i criteri identificativi della vulnerabilità non sono chiari e quindi la giurisprudenza risulta frammentata e imprevedibile. Alla luce di quanto osservato, questo paragrafo vuole comprendere il legame tra vulnerabilità e diritti umani verificando come la vulnerabilità possa operare coerentemente nel paradigma dei diritti umani.

Per comprendere il ruolo della vulnerabilità nel paradigma dei diritti umani è necessario prima comprendere come è stata concretamente utilizzata nel diritto internazionale.

Il giurista Alexander H.E. Morawa (2003) documenta come gli organi internazionali, hanno sviluppato una concezione ristretta della vulnerabilità, identificando categorie ricorrenti di soggetti esposti al rischio di violazione di diritti.

Nel diritto internazionale dei diritti umani non esiste una definizione univoca di vulnerabilità ma con la pratica degli organi internazionali si sono identificate delle categorie di soggetti; Morawa individua delle categorie principali per identificare i cosiddetti "vulnerabili" e lo fa attraverso età (minorenni e anziani), sesso (donne e donne in gravidanza), etnia, stato di salute e condizioni di detenzione o di svantaggio (stranieri, rifugiati e persone senza fissa dimora).

Elena Pariotti (2023) critica questa visione della vulnerabilità ristretta, individuando due problemi. Il primo problema è il rischio di stigmatizzazione che la classificazione di Morawa (2003) comporta. Infatti, classificare alcuni soggetti come vulnerabili rischia di etichettare e di creare una vittimizzazione secondaria del soggetto. Inoltre, la persona viene percepita come passiva e perde la forza rivendicativa che i diritti dovrebbero garantire.

Il secondo problema riguarda il rafforzamento del soggetto liberale, astratto ed autonomo. L'autrice Elena Pariotti illustra come, indicare solo alcuni soggetti come vulnerabili, rafforzi l'idea del soggetto liberale come norma per il paradigma. Pariotti, riprende qui l'idea di Fineman che aveva criticato la vulnerabilità di gruppo, in quanto porta all'alienazione e alla stigmatizzazione del soggetto, trasformando una condizione condivisa in una condizione individuale.

Inoltre, Fineman critica la vulnerabilità di gruppo in quanto porta a vedere il soggetto vulnerabile come debole, incapace e diverso dalla norma spostando la responsabilità dalle istituzioni al soggetto. Fineman sottolinea come questa visione nasconda la responsabilità delle istituzioni e delle disuguaglianze strutturali.

Nel 2008 M.A. Fineman spiega come il termine vulnerabilità, in questa lente, venga associato ad una situazione di dipendenza in maniera negativa e come una patologia, mentre l'autrice vuole liberale questo termine dalle eccezioni negative.

Se la concezione di vulnerabilità ristretta trasforma la vulnerabilità in un'etichetta, quella ontologica le restituisce una sua dimensione più autentica. È proprio Fineman a indicare una strada alternativa. La critica alla vulnerabilità di gruppo porta alla sua ridefinizione; la vulnerabilità deve essere una condizione universale dell'essere umano, radicata nella corporeità.

È una condizione costante e inevitabile dell'essere umano. Ogni essere umano è vulnerabile perché ha un corpo esposto costantemente a rischi. La vulnerabilità non può essere eliminata ma può essere mediata attraverso le istituzioni sociali (Fineman 2008).

Inoltre, secondo Fineman, la vulnerabilità è allo stesso tempo universale e particolare; se è vero che la vulnerabilità è di tutti è anche vero che viene vissuta in modo diverso da ciascuno a seconda della quantità e della qualità degli asset che possiede; chi ha più asset è più resiliente mentre chi ne ha meno è strutturalmente svantaggiato.

Fineman inoltre distingue vulnerabilità da dipendenza in quanto la vulnerabilità è costante e universale ad ogni essere umano, la dipendenza è invece episodica e si manifesta in fasi specifiche della vita (Fineman 2008).

Sulla stessa linea si pone Pariotti (2023), dopo la critica al modello ristretto, abbraccia la concezione ontologica della vulnerabilità.

Pariotti vede anch'essa la vulnerabilità come condizione universale dell'essere umani, che si manifesta in forme e gradi diversi a seconda dei contesti sociali, politici ed economici. Distingue anche due dimensioni della vulnerabilità; la dimensione dispositiva e la dimensione occorrente. La dimensione dispositiva dipende dalle caratteristiche intrinseche del soggetto mentre la dimensione occorrente dipende dai fattori esterni e dal contesto. Per spiegare queste due dimensioni, bisogna parlare del concetto di ontologia sociale introdotto da Pariotti (2023); l'autrice spiega che la vulnerabilità non dipende solo dalle caratteristiche intrinseche del soggetto ma anche dalle relazioni sociali, dal contesto economico e sociale nel quale il soggetto è inserito e dai processi di riconoscimento sociale che strutturano la sua identità.

Questo concetto è molto rilevante in quanto, spiega che questa concezione non produce la stigmatizzazione: se la vulnerabilità dipende anche dal contesto allora non c'è si sta etichettando la persona ma si stanno riconoscendo le condizioni strutturali che la espongono al rischio. È proprio questo concetto a spiegare il concetto di vulnerabilità composta, analizzato nel paragrafo precedente. Il minore in contesto di guerra non è vulnerabile solo in ragione della sua età, ma perché questa condizione si inserisce in un contesto sociale, politico e militare che moltiplicano la sua esposizione al rischio.

Le due prospettive di Pariotti e di Fineman si completano e costituiscono una visione completa della vulnerabilità ontologica; Fineman (2008) parte dal corpo come fonte della vulnerabilità universale rendendo accountable lo stato e le istituzioni e Pariotti parte dall'ontologia sociale e dal contesto relazionale con attenzione al ruolo della vulnerabilità nel ragionamento giuridico e nell'interpretazione dei diritti.

La vulnerabilità, come si è visto, opera come nozione euristica. Resta tuttavia da chiarire quale sia il suo rapporto con i principi di autonomia, dignità e uguaglianza, principi che governano il paradigma dei diritti umani.

Pariotti (2023) distingue tre funzioni della nozione euristica della vulnerabilità. La principale è quella che valuta il funzionamento concreto dei contesti sociali rilevando dove i diritti rischiano di essere violati. Abbiamo poi, la versione critica della nozione euristica, questa decostruisce l'idea tradizionale di titolare di diritti, mettendo in discussione il soggetto liberale astratto. Infine, c'è la funzione costruttiva che orienta la trasformazione dei contesti sociali, economici e politici per ridurre l'esposizione al rischio. Attraverso queste tre funzioni, la vulnerabilità illumina autonomia, uguaglianza e dignità senza sostituirli.

Pariotti (2023) spiega che il problema nasce quando la vulnerabilità viene trattata come principio. L'autrice rifiuta questa idea e ci spiega le relazioni tra vulnerabilità e ciascun principio.

La vulnerabilità condivide l'ampiezza sulla condizione umana con la dignità ma non ha la stessa forza fondativa. La dignità fonda i diritti mentre la vulnerabilità li orienta nell'applicazione corretta.

La vulnerabilità non contraddice l'autonomia se questa viene intesa in senso relazionale come obiettivo da raggiungere e non come condizione di partenza da preservare. L'autonomia relazione sottolinea come le relazioni con altri soggetti e/o istituzioni sono parte costitutiva della persona. In questo senso autonomia e vulnerabilità si completano.

Infine, la vulnerabilità viene presa come punto di partenza per valutare se e quanto il principio di uguaglianza rischiano di essere violati in contesti concreti, per questo si dice che la vulnerabilità illumina questo principio.

La vulnerabilità serve a contestualizzare i principi di autonomia, uguaglianza e dignità nella realtà concreta orientando l'interpretazione e l'applicazione nei casi specifici senza sostituirli. Martha Nussbaum (2004, citato in Heri) fa riferimento proprio alla vulnerabilità per evidenziare l'uguale dignità di tutti gli individui, contrastando esclusione e stigmatizzazione. Nussbaum dimostra che l'essere umano sperimenta strutturalmente condizioni di dipendenza e vulnerabilità, evidenti soprattutto nell'infanzia, che richiedono un ruolo attivo delle istituzioni. La vulnerabilità non nega l'autonomia del soggetto ma piuttosto impone allo stato la responsabilità di garantire lo sviluppo di capacità specifiche. È l'emergere del *vulnus* in una situazione specifica a rendere operativi i principi come strumenti di protezione.

La compatibilità tra vulnerabilità e diritti umani è quindi possibile a tre condizioni: che la vulnerabilità sia intesa in senso ontologico, che operi come nozione euristica e che miri a prevenire il *vulnus* piuttosto che a classificare i soggetti. Morawa (2003) mostra come queste condizioni abbiano già orientato la pratica degli organi internazionali di tutela dei diritti umani. Peroni e Timmer (2013) documentano come tale processo stia evolvendo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sarà oggetto di analisi nel paragrafo successivo.

1.3 Il riconoscimento dei gruppi vulnerabili nella giurisprudenza CEDU

Nel diritto internazionale dei diritti umani, la mancanza di tassonomia rigida ha attribuito agli organi di monitoraggio e ai tribunali il compito di mappare la vulnerabilità (Morawa 2003).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sviluppato dei criteri, distinguendo la vulnerabilità a livello individuale o per appartenenza ad un gruppo socialmente o istituzionalmente svantaggiato. L’approccio, adottato da Strasburgo, prende in considerazione intersezione di più fattori di rischio, necessari per comprendere come la protezione speciale si sposti dal piano collettivo a quello individuale, ponendo le basi per la tutela le di soggetti esposti a più fattori di vulnerabilità, come succede ai minori nei conflitti armati.

Inizialmente la CEDU assume come riferimento il soggetto liberale, autonomo, titolare di diritti innati e universali. La spiegazione di questo tipo di soggetto è che il soggetto precede lo stato e per questo merita protezione dal potere pubblico. Nella CEDU, infatti, abbiamo dei pilastri per la protezione del soggetto liberale.

La centralità dell’individuo è, infatti, centrale perché a differenza di altri sistemi, la Convenzione riconosce il singolo come “titolare dei diritti” ponendo al centro la sua dignità. Lo stato inoltre viene visto come garante e non come creatore; i diritti non sono creati dal legislatore, ma sono riconosciuti in quanto innati. Lo Stato ha l’obbligo negativo di astenersi dall’interferire, come per la libertà di espressione o di pensiero, e l’obbligo di proteggere il singolo.

Questa concezione liberale classica la si trova in alcuni articoli più noti della CEDU come l’articolo 5 sul diritto alla libertà e alla sicurezza.

Il diritto dei diritti umani nasce attorno alla figura di soggetto universale, autonomo e astratto di stampo liberale. Tuttavia, per avere una giustizia effettiva, la Corte ha dovuto progressivamente abbandonare questo modello astratto per guardare alla persona reale, incarnata, usando la vulnerabilità come strumento collettivo (Heri, 2021).

Morawa (2003) spiega come l’assenza di una definizione di vulnerabilità e di un “catalogo” di soggetti vulnerabili definito da parte dei testi e degli organi internazionali non significhi che il concetto di vulnerabilità sia assente. La scelta del legislatore di adottare convenzioni specializzate per determinati gruppi, come la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza per i minori, rappresenta già un riconoscimento della vulnerabilità specifica; il legislatore non definisce la vulnerabilità ma la presuppone. Morawa ricostruisce a partire dalla prassi , degli organi internazionali, 6 macro-categorie per identificare i soggetti vulnerabili, distinguendole per ; età , minori e anziani , i minori sono i casi più emblematici in quanto la loro vulnerabilità è intrinseca e legata all’impossibilità di tutelare i propri diritti ; sesso , donne ,donne in gravidanza e transessuali, la loro vulnerabilità è legata a violenza e discriminazione strutturale; stato di salute ; condizione di detenzione , in quanto privati di libertà sono più esposte alla violazione della propria integrità; ed altre situazioni come persone “straniere”, rifugiati, richiedenti asilo e persone senza dimora , questa categoria è aperta .

Il punto importante secondo Morawa (2003) non sono le categorie ma la combinazione di questi criteri che portano alla vulnerabilità composta citando la Pariotti (2023). Questo meccanismo è il fondamento giuridico del concetto di vulnerabilità.

Come spiegano Peroni & Timmer (2013), l'evoluzione giurisprudenziale del cambio di approccio della CEDU, ha ufficialmente inizio con la protezione della minoranza Rom, relativa alla segregazione scolastica dei bambini Rom, nel Regno Unito; la Corte riconosce la vulnerabilità del gruppo causata dallo svantaggio e dalle discriminazioni sistematiche e storiche che hanno vissuto. Questo caso ebbe un impatto evolutivo perché per la prima volta, la Corte stabilisce che l'appartenenza al gruppo comporti la necessità di protezione speciale. Nasce così la regola secondo cui gli stati devono tenere conto della specificità del gruppo sia nel quadro normativo sia nell'adozione di decisioni nei casi concreti.

A questo caso seguono, altri casi egualmente importanti come il caso Alajos Kiss c. Ungheria del 2010, riguardante il diritto di voto per le persone con disabilità mentali o il caso di riferimento Kiyutin c. Russia del 2011, legato al diniego del permesso di soggiorno a causa della sieropositività per persone affette da HIV.

La tappa più recente analizzata da Peroni e Timmer (2013) è il caso M.S.S c Belgio e Grecia del 2011 riguardante i richiedenti asilo; con questo caso, la Corte si distacca dai criteri storici per abbracciare una vulnerabilità situazionale. I richiedenti asilo vengono dichiarati "gruppo vulnerabile" in virtù della loro esperienza traumatica, per la mancanza di reti familiari o sociali per la dipendenza dalle strutture dello stato ospitante. Con questo caso l'evoluzione giurisprudenziale tocca il suo apice in relazione all'articolo 3 della CEDU sulla proibizione della tortura e sul suo carattere inderogabile; lo Stato non è solo tenuto a non maltrattare ma ha l'obbligo positivo di garantire accoglienza dignitosa in quanto il soggetto è incapace di provvedere da solo ai propri bisogni primari.

Secondo le due autrici gli effetti giuridici di questa evoluzione sono molteplici; il primo è un'inversione o alleggerimento dell'onere della prova, ovvero una volta stabilito che il ricorrente appartiene a un gruppo vulnerabile, la Corte tende a chiedere allo Stato di dimostrare che le proprie azioni non siano state discriminatorie o negligenti, venendo incontro alle difficoltà della vittima nel reperire le prove. Il secondo è quello che viene chiamato "Strict Scrutiny" (Peroni e Timmer 2013), vale a dire che quando la violazione colpisce un gruppo vulnerabile, la Corte abbandona la tradizionale deferenza verso la sovranità statale. Infine, la vocalizzazione sugli obblighi positivi; l'evoluzione costringe gli Stati a passare da una condotta passiva ad una di protezione, prevenzione e compensazione per i gruppi vulnerabili.

Heri (2021), spiega come la "vulnerability turn" parta dalla Corte di Strasburgo esaminando l'applicazione pratica del concetto di vulnerabilità. L'autrice nota come, l'abuso della vulnerabilità di gruppo possa portare a delle "pitfalls" cioè a dei rischi. Individua rischio di essenzialismo, quindi ridurre l'individuo alle caratteristiche stereotipate del suo gruppo; di stigmatizzazione, etichettando determinati soggetti come permanentemente deboli o incapaci di agency; e di paternalismo, giustificando interventi statali limitanti a nome della protezione. Heri invoca un approccio più attento che non neghi l'autonomia.

Heri (2021) si interroga anche su come situare il ragionamento sulla vulnerabilità in un contesto più ampio, analizzando come la vulnerabilità venga usata al di fuori dell'articolo 3 della CEDU, sia in altri organismi internazionali sia all'interno della giurisprudenza di Strasburgo. L'autrice studia l'uso della vulnerabilità negli altri organi per i diritti umani mappando l'uso del concetto da parte dei comitati ONU, notando come il termine sia

spesso associato a trattati e specifici (Convenzione sui diritti dell'infanzia o delle persone con disabilità) o a contesti di redistribuzione economica e di welfare. Si nota anche un legame tra vulnerabilità e minoranze; Heri (2021) evidenzia come la vulnerabilità sia servita alla Corte per superare l'approccio "cieco alle differenze", tipico liberale, offrendo protezione ai soggetti più a rischio. Importante anche è la posizione della giurisprudenza sulla Non-discriminazione; Heri dimostra come il riconoscimento di un "gruppo vulnerabile" produca un effetto cruciale sull'articolo 14, ovvero sul divieto di discriminazione. Quando un ricorrente appartiene a un gruppo vulnerabile, il margine di apprezzamento dello Stato si restringe drasticamente. Lo Stato non può più giustificare trattamenti differenziati basandosi su stereotipi legislativi, ma deve dimostrare "ragioni molto serie" (very weighty reasons) per legittimare la sua condotta.

Questa evoluzione giurisprudenziale riproduce sul piano pratico la tensione tra vulnerabilità ontologica e ristretta analizzata nei paragrafi precedenti. Come osservano Peroni e Timmer (2013), la vulnerabilità nella giurisprudenza della corte EDU presenta una doppia natura; universale in quanto condizione umana condivisa, ma anche particolare in quanto correlata a condizioni specifiche.

Il primo aspetto della doppia natura riguarda l'universalità; secondo loro la costante esposizione al rischio tipica della corporeità umana, fa sì che nessun essere umano sia radicalmente isolato e autosufficiente e l'implicazione giuridica di ciò è che la vulnerabilità passa da essere un'eccezione della norma ad essere la norma stessa. Il diritto dei diritti umani dovrebbe essere strutturato considerando il soggetto reale intrinsecamente fragile. Il secondo aspetto da considerare è quello secondo cui, se siamo tutti universalmente vulnerabili, non lo siamo tutti allo stesso grado; qui entra in gioco la vulnerabilità particolare quella su cui si concentra la corte di Strasburgo. Si manifesta quando la vulnerabilità dell'individuo viene amplificata. Le autrici individuano un paradosso, cioè il rischio di sbilanciarsi sulla vulnerabilità particolare; è qui che c'è il rischio di esistenzialismo, stigmatizzazione vittimizzazione secondaria e l'idea che il resto della popolazione sia invulnerabile e autonoma. La soluzione proposta dalle autrici è quella di usare la vulnerabilità particolare come indicatore iniziale di discriminazione strutturale ma abbinarla ad un esame accurato della situazione.

Il divieto assoluto sancito dall'Articolo 3 della CEDU, secondo cui «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti», trova nella categoria giuridica della vulnerabilità il suo principale strumento di attivazione. La corte già stabilito che per ricada nell'ambito dell'articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità, ovvero la "severity Threshold" (Heri 2021). La valutazione di questa soglia minima è relativa ed è qui che viene utilizzato il concetto di vulnerabilità; quando la vittima è vulnerabile condotte che "normalmente" non violerebbe l'art.3, diventano automaticamente trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, secondo Heri (2021) c'è un'espansione degli obblighi positivi; lo Stato non deve solo astenersi da tortura rema ha il dovere di agire per proteggere i soggetti vulnerabili, sia da carenze sistemiche pubbliche che da violenze da parte di soggetti privati. Anche Morawa (2003) spiega che sebbene manchi un catalogo fisso di soggetti vulnerabili, l'emergere della vulnerabilità attiva uno standard automatico di protezione speciale e di "affirmative action", misure positive, da parte delle istituzioni. Questo è molto importante perché gli obblighi positivi sono lo strumento con cui si passa dall'uguaglianza formale alla sostanziale, non basta la non interferenza da parte dello stato ma deve anche attivarsi per la protezione di chi si trova in una situazione di rischio. In presenza di una marcata

vulnerabilità e di una situazione di totale controllo statale (come in carcere), la Corte tende ad alleggerire l'onere della prova in capo al ricorrente, invertendo e imponendo allo Stato l'onere di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza. Peroni & Timmer (2013) analizzano come l'alleggerimento probatorio sia l'effetto concreto del riconoscimento di un "gruppo vulnerabile", impedendo allo Stato di nascondersi dietro la mancanza di prove formali. Questo argomento è fondamentale perché dimostra che la vulnerabilità non è solo un concetto filosofico ma cura l'impotenza procedurale della vittima.

Dopo aver analizzato gli effetti concreti della vulnerabilità è importante parlare di come la vulnerabilità possa essere utilizzata come strumento per il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale e per il rispetto della dignità. Corina Heri (2021), riprende la tesi di M. A. Fineman, secondo cui l'uguaglianza formale è una finzione giuridica che ignora le differenze di partenza degli individui. L'uguaglianza sostanziale invece va oltre la superficie e riconosce le differenze tra gli individui. La vulnerabilità viene vista quindi come lente attraverso cui ridefinire la giustizia, siamo tutti vulnerabili ma lo stato ha il dovere di trattare in modo diverso situazioni disuguali. Heri (2021) dimostra come la "vulnerability turn" sia lo strumento utilizzato dalla Corte per raggiungere l'uguaglianza sostanziale e questo avviene attraverso; la redistribuzione della protezione, quindi una redistribuzione di tutele introducendo un trattamento asimmetrico volontario e attraverso la trasformazione strutturale. Heri riprende il concetto di Fineman (2008) del "Responsive State", applicandola alla CEDU. Inoltre, Heri collega l'uguaglianza sostanziale all'articolo 14 della CEDU ovvero la "non-discriminazione"; quando lo stato adotta leggi che colpiscono il soggetto vulnerabile, la Corte non accetta giustificazioni formali ma esige che lo Stato dimostri di aver agito con l'intento di rimuovere lo svantaggio per il gruppo a rischio. Rilevante, per il discorso, è il rapporto tra dignità umana e vulnerabilità; per la CEDU la vulnerabilità non è solo un concetto teorico ma si viola con la sofferenza del corpo, riprendendo l'idea che la vulnerabilità è prima di tutto una condizione corporea ed inevitabile di ogni essere umano, e quindi con la violazione dell'articolo 3 "il divieto di tortura". Riprendendo le autrici Peroni e Timmer (2013), affinché la vulnerabilità promuova davvero l'uguaglianza e la dignità, la Corte deve stare attenta a non "infantilizzare" il soggetto. La protezione statale (obblighi positivi) deve servire a restituire autonomia (agency) al vulnerabile, non a etichettarlo come permanentemente incapace.

In questa prospettiva, il minore emerge come il soggetto vulnerabile per eccellenza: la sua condizione di dipendenza strutturale, l'incompleta capacità di autodeterminazione e la particolare esposizione ai rischi rendono necessaria una tutela rafforzata da parte degli Stati e degli organi internazionali. Proprio per questo, la giurisprudenza della Corte EDU ha progressivamente individuato nei diritti dell'infanzia uno dei principali ambiti di applicazione della "vulnerability turn", soprattutto nei contesti di conflitto armato, migrazione forzata e privazione della libertà. Quando la vulnerabilità composta (Pariotti 2023) del minore incontra la violenza di un conflitto armato, lo Stato non può più limitarsi a guardare o a fare promesse astratte. È proprio qui che scatta l'obbligo di diventare uno "Stato Responsivo" (Fineman, 2008; Heri, 2021): le istituzioni devono attivare quegli effetti concreti analizzati in precedenza, modificando le proprie strutture per rispondere alla sofferenza reale dei più piccoli, abbassando a zero la soglia di tolleranza verso il dolore e offrendo una protezione speciale e su misura.

Nel prossimo capitolo si cercherà di capire come la teoria entra nel diritto internazionale, analizzando la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e analizzando la situazione del minore come soggetto vulnerabile per eccellenza, essendo il più esposto a vulnerabilità composta.

2. Il minore come soggetto vulnerabile

2.1 La convenzione ONU sui diritti dell'infanzia CRC: fondamenti e struttura

«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». L'articolo tre della convenzione onu sui diritti dell'infanzia, riflette l'esigenza della comunità internazionale di rafforzare le tutele per i minori.

Se la vulnerabilità è una condizione universale che si manifesta in gradi e forme diverse a seconda del contesto, il minore rappresenta il caso in cui questa condizione raggiunge la sua massima intensità. Alla vulnerabilità intrinseca legata all'età, infatti, si sovrappongono spesso vulnerabilità situazionali che ne moltiplicano l'esposizione al rischio. Il presente capitolo analizza come l'ordinamento internazionale abbia risposto a questa realtà, assumendo la CRC come pietra angolare di un sistema volto a tradurre la fragilità del minore in una priorità giuridica assoluta.

Storicamente la figura del minore è sempre stata considerata in un'ottica negativa come se il minore fosse incompleto, incapace e quindi semplicemente un essere da proteggere ma privo di diritti propri. Il Novecento segna una volta, sotto nuove spinte storiche, sociologiche e psicologiche si riconosce la specificità dell'infanzia.

Come ricostruisce Dal Toso (2017), il cammino che porta alla Convenzione del 1989 è caratterizzato da una serie di passaggi fondamentali, stimolati dalle devastazioni delle guerre, che vedono un graduale transizione della figura del minore da titolare passivo di diritti altrui a soggetto attivo di diritti.

Questo percorso parte dalla Dichiarazione di Ginevra del 1924, nata dopo i drammi della Prima Guerra Mondiale, guerra caratterizzata da milioni di orfani e rifugiati. In questa occasione, la fondatrice di Save the Children, Eglantyne Jebb redige un testo affermando l'esistenza dei diritti inviolabili dei bambini. Questo testo ha un valore importante in quanto è il primo testo internazionale sull'infanzia. La Dichiarazione stabiliva che "l'umanità ha il dovere di dare al bambino il meglio di sé stessa a prescindere da ogni considerazione di razza, nazionalità o credo". Il documento si articola in cinque punti; il diritto allo sviluppo materiale e spirituale; la priorità nel soccorso e nell'assistenza del bambino; la protezione dal bisogno e priorità al sostentamento; la protezione dallo sfruttamento lavorativo; l'educazione alla solidarietà e alla responsabilità sociale. Il problema di questa Dichiarazione è la sua valenza esclusivamente morale e non normativa, avendo un'impostazione assistenziale. Il secondo punto di svolta arriva nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. A Londra, la Ligue International pour l'éducation nouvelle, elabora la Carta dell'infanzia. La novità che introduce questa Carta è l'introduzione del concetto del "bisogno" del bambino; c'è un cambio di prospettiva, dai doveri degli adulti ai bisogni e alle necessità del bambino. Questa Carta viene nel 1948 affiancata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; il 10 dicembre del 1948 viene approvata, importante è la menzione all'infanzia. Essendo un testo rivolto a tutti i membri della "famiglia umana" i bambini ne rientrano automaticamente. Tuttavia l'ONU decide di inserire due tutele specifiche; l'articolo 25 comma 2 stabilisce che «la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza» e

introduce un principio sociale rivoluzionario per l'epoca: «tutti i figli, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale»; l'articolo 26 sancisce che ogni individuo ha diritto all'istruzione, specificando che essa deve essere gratuita e obbligatoria almeno per le classi elementari e fondamentali, e che deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana. Nello stesso anno, l'Unione Internazionale per la Protezione dell'Infanzia aggiorna il testo di Ginevra. Terza tappa importante è la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo di New York del 1959; approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale ONU per integrare la Dichiarazione del 1948. Questa dichiarazione rappresenta una svolta, in quanto è un vero e proprio "statuto" in 10 articoli che introduce l'idea che il minore sia soggetto di diritti senza discriminazione (principio 1). Appare opportuno focalizzare l'attenzione sul principio 6 della Dichiarazione del 1959, il quale afferma che il bambino, per lo sviluppo armonioso della sua personalità "ha bisogno di amore e comprensione"; per la prima volta si riconosce l'affetto come bisogno primario e oggettivo del minore. Pur avendo altissimo valore morale, rimane una dichiarazione con carattere esortativo e non vincolante per gli stati. Tra il 1978 e il 1979 ci sono diversi movimenti che vogliono far diventare le vecchie dichiarazioni un trattato e nel 1979 ONU proclama il 1979 come "Anno internazionale del fanciullo", sensibilizzando l'opinione pubblica globale. La Convenzione sui diritti del fanciullo viene approvata all'unanimità dall'ONU a New York il 20 novembre del 1989 ed entra in vigore nel 1990. Questa Convenzione rappresenta una vera e propria rivoluzione per due motivi; la prima per la natura giuridica vincolante della Convenzione che la differenzia da tutti gli altri documenti. La CRC è un trattato internazionale a tutti gli effetti, gli stati che la ratificano, hanno l'obbligo giuridico di adeguare le proprie leggi intere e presentare rapporti di monitoraggio ad uno specifico comitato ONU. La seconda svolta è rappresentata dalla visione che si ha del minore come cittadino e soggetto attivo; La CRC cancella la vecchia visione assistenziale. Il minore (definito come ogni essere umano fino ai 18 anni) viene riconosciuto come soggetto attivo del diritto, paritario all'adulto e cittadino a tutti gli effetti, portatore di diritti propri nel presente e non solo nel futuro.

Una volta completato il percorso storico e istituzionale che ha condotto all'adozione del testo del 1989, la riflessione deve spostarsi sui i fondamenti strutturali della Convenzione. L'impatto normativo della CRC risponde alle sfide della vulnerabilità infantile attraverso i quattro principi cardine, considerati chiave di lettura di tutto il documento. È proprio il Comitato Onu a definirli formalmente come tali. Questi principi rappresentano la risposta codificata del diritto internazionale alla vulnerabilità universale e situazionale del minore.

Il primo principio su cui si fonda l'intera architettura della Convenzione è il principio di non discriminazione, sancito dall'articolo 2. Tutti i diritti devono essere garantiti ad ogni minore, senza alcuna eccezione. Stati devono tutelare il fanciullo indipendentemente da considerazioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale, etnica o sociale, situazione finanziaria, disabilità, nascita o qualsiasi altra condizione. Il secondo comma aggiunge una protezione specifica contro le discriminazioni derivanti dalle attività o dalle opinioni dei genitori. Questo principio agisce direttamente sulla vulnerabilità situazionale; se l'età quindi la vulnerabilità intrinseca accomuna i minori, l'articolo 2 mira a livellare le disuguaglianze di partenza. Garantisce un'uguaglianza sostanziale oltre a quella formale; lo Stato ha il dovere di proteggere e dare gli stessi strumenti a prescindere da qualsiasi fattore.

Se l'eguaglianza è la premessa, l'articolo 3 rappresenta l'asse filosofico e metodologico della convenzione; l'articolo 3 noto anche come principio del Best Interests of the Child tratta il superiore interesse del minore. Questo articolo sancisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli – siano esse intraprese da istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, da tribunali, autorità amministrative o organi legislativi – l'interesse superiore del minore deve essere «una considerazione preminente». Tale principio 3 viene definito come lo scudo giuridico ideato per bilanciare l'asimmetria relazionale di potere tra il minore e l'adulto. Storicamente, le decisioni pubbliche o private venivano prese anteponendo gli interessi economici dello Stato, le esigenze

burocratiche delle istituzioni o i diritti di proprietà e potestà dei genitori. L'Articolo 3 ribalta questo paradigma: la vulnerabilità del minore impone che il suo benessere psicofisico e la tutela dei suoi diritti passino davanti a qualsiasi altra logica. Diventa un criterio interpretativo obbligatorio per i giudici (ad esempio nei casi di affidamento o separazione), per i legislatori e per gli amministratori pubblici.

La presa in carico della vulnerabilità minorile da parte del diritto internazionale riceve una declinazione fortemente programmatica ed evolutiva nell'Articolo 6 che tratta il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. Questo articolo espande un diritto umano per adattarlo alla specificità dell'infanzia; oltre a riconoscere il diritto intrinseco alla vita, impegna gli Stati ad assicurare la massima misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. L'Articolo 6 si fa carico della vulnerabilità evolutiva e biologica legata all'età. Il minore è un essere umano in una fase di crescita dinamica e delicata. Per questa ragione, il diritto alla "vita" non viene inteso in senso puramente biologico (il semplice non morire), ma viene indissolubilmente legato al concetto di "sviluppo". La comunità internazionale impone agli Stati di creare le condizioni strutturali affinché il minore possa svilupparsi pienamente sotto il profilo fisico, cognitivo, mentale, spirituale, morale e sociale. Ciò si traduce nell'obbligo di garantire l'accesso alla sanità, a un'alimentazione adeguata, a spazi di gioco e a un sistema educativo di qualità.

L'ultimo pilastro è il diritto all'ascolto e alla partecipazione, articolo 12; questo rappresenta l'innovazione più radicale della Convenzioni e sancisce il passaggio definitivo del minore da oggetto a soggetto di diritto. L'Articolo 12 risponde a una forma storica di vulnerabilità relazionale e politica. Per secoli il minore è stato "invisibile" per il diritto, rappresentato unicamente dalla voce e dalla volontà dell'adulto (genitore o tutore). Questo articolo restituisce al bambino la propria capacità di agire e di parola (agency). L'ascolto non è un atto di concessione o di cortesia da parte dell'adulto, ma un obbligo giuridico. Questo principio compensa la vulnerabilità del minore permettendogli di influenzare attivamente le decisioni che lo riguardano, parametrando la tutela non su decisioni calate dall'alto, ma sulla base dei suoi reali bisogni percepiti ed espressi.

Ursula Kilkelly (2019), analizza le diverse strategie giuridiche ed extragiuridiche adottate dagli Stati per dare attuazione alla convenzione; l'autrice evidenzia come la CRC non deve essere intesa come un mero adempimento formale ma come un processo capace di generare un profondo cambiamento strutturale e culturale. La Convenzione viene vista come un "transformative tool" (Kilkelly 2019). Kilkelly vede l'incorporazione legale come motore di cambiamento; l'incorporazione diretta della Convenzione nel diritto interno agisce come un potente catalizzatore. Quando la CRC acquisisce un valore formale e vincolante all'interno dell'ordinamento nazionale, diventa il punto di riferimento imprescindibile per legislatori, magistrati e attivisti. Tutto ciò porta a un processo di "ownership" delle norme, ovvero la traduzione e l'interiorizzazione delle norme e dei principi da parte degli attori locali.

Come precedentemente evidenziato, anche Ursula Kilkelly (2019) parla del riconoscimento dei bambini come titolari di diritti e come soggetto attivo. L'autrice nota che negli stati in cui la CRC è stata pienamente integrata nell'ordinamento, il minore viene percepito socialmente e giuridicamente come titolare di diritti a tutti gli effetti. Il Comitato ONU identifica nell'Articolo 2 (non discriminazione), Articolo 3 (superiore interesse), Articolo 6 (vita e sviluppo) e Articolo 12 (ascolto) la lente attraverso cui interpretare l'intera Convenzione. Considerare il minore come rights-holder significa applicare questi principi in modo indivisibile e interdipendente. Nel volume celebrativo pubblicato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la giurista Laura Annoni (2019) evidenzia il ruolo del minore come soggetto attivo nei tribunali che dimostra il passaggio da soggetto passivo ad attivo del diritto. Questo aspetto viene sviluppato da Annoni attraverso tre direttrici. In primis si parla dell'articolo 12 come motore della giustiziabilità; l'autrice evidenzia che un diritto esiste concretamente solo se il suo titolare ha la possibilità di

farlo valere davanti a un giudice. Nella prospettiva tradizionale, il minore in tribunale era una figura passiva ma il saggio dimostra come l'applicazione dell'articolo 12 abbia scardinato questo concetto. Il minore cessa di essere un elemento attivo e diventa attore processuale, il suo ascolto diventa obbligo normativo e requisito di validità. La parte più innovativa del discorso di Annoni, riguarda l'evoluzione dei meccanismi di controllo dell'ONU; Annoni dà grande rilievo all'entrata in vigore del Terzo Protocollo Opzionale alla CRC sulle procedure di comunicazione individuale (in vigore in Italia dal 2014). Questo strumento rappresenta il culmine istituzionale del minore come soggetto attivo: esso conferisce formalmente ai minori di tutto il mondo (o ai loro rappresentanti) il potere giuridico di presentare ricorso e denunciare direttamente lo Stato davanti al Comitato ONU di New York qualora le leggi o i tribunali interni abbiano calpestato i loro diritti convenzionali.

Kilkelly parla anche del ruolo della CRC come fondamento per la protezione speciale del minore; la convenzione, infatti, non si limita a replicare i diritti umani degli adulti ma risponde alle specifiche vulnerabilità dell'infanzia. Il testo della Convenzione copre ogni aspetto della vita del fanciullo, prevedendo standard e tutele orzate ed esplicite per minori in particolari condizioni di vulnerabilità situazionale.

L'autrice ricorda che l'interpretazione fornita dal Comitato ONU, specialmente in relazione all'Articolo 6, lega indissolubilmente il concetto di "sopravvivenza" a quello di "sviluppo". Lo Stato ha l'obbligo di garantire le condizioni di massima protezione affinché il minore possa svilupparsi pienamente in tutte le sue dimensioni (fisica, mentale, spirituale, morale e sociale). L'Articolo 3 (il superiore interesse del minore) agisce come principio-guida vincolante per l'azione pubblica e privata. Kilkelly mostra come la diffusa incorporazione di questo principio nelle leggi settoriali nazionali (dal diritto di famiglia alle norme sull'immigrazione in Canada e Norvegia, fino alla giustizia minorile in Spagna e Nuova Zelanda) offra una solida base giuridica per strutturare misure di protezione speciale che antepongano il benessere del minore a logiche di natura burocratica o economica.

Nel volume celebrativo pubblicato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la giurista Laura Annoni (2019) evidenzia l'importanza del Terzo Protocollo opzionale per garantire una reale giustizia ai diritti dei fanciulli. L'organo internazionale investito di questa nuova funzione di tutela giurisdizionale di ultima istanza è il Comitato sui diritti dell'infanzia, con sede a Ginevra. Radicato nella struttura stessa della CRC del 1989, il Comitato trova la sua disciplina istituzionale a partire dall'Articolo 43. È proprio nel solco delle sue competenze originarie che si inserisce la transizione verso il modello dei ricorsi individuali. Il Comitato dei Diritti del Fanciullo era originariamente composto da dieci esperti caratterizzati da "alta moralità" e da "una competenza riconosciuta nel settore", successivamente i dieci esperti sono aumentati a diciotto con successivi emendamenti. Un dettaglio importante è l'indipendenza dei membri che partecipano a "titolo personale"; questo significa che gli esperti non ricevono istruzioni dai governi nazionali, garantendo l'imparzialità dell'organo. Il funzionamento principale del Comitato previsto nel testo originario si basa sul monitoraggio scritto dell'operato degli Stati: gli Stati si impegnano a sottoporre dei rapporti dettagliati sui provvedimenti adottati per attuare i diritti della convenzione. Il testo specifica all'art. 44, comma 2, che i rapporti non devono essere semplici elenchi di successi, ma devono indicare «i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi». Inoltre, gli Stati hanno l'obbligo di assicurare una «vasta diffusione» di tali rapporti nei propri paesi. Se un rapporto evidenzia che uno Stato non riesce a tutelare i minori a causa di limiti economici o strutturali, il Comitato trasmette il rapporto alle agenzie competenti per l'invio di consigli o assistenza tecnica. Analizzando il testo letterale della Convenzione del 1989, emerge chiaramente come il sistema di controllo originario fosse strutturato su una logica di monitoraggio e cooperazione piuttosto che di sanzione. L'Articolo 44, infatti, incardina l'attività del Comitato esclusivamente sull'esame dei "rapporti periodici" che gli Stati inviano ogni cinque anni, mentre l'Articolo 45 limita i poteri dell'organo all'emanazione di "suggerimenti e raccomandazioni

generali" e alla richiesta di assistenza tecnica, confermando l'assenza originaria di tutele giurisdizionali dirette o di un sistema di ricorsi individuali, elementi introdotti solo successivamente con il Terzo Protocollo. «Dal confronto della letteratura scientifica sul tema, emerge una sostanziale convergenza di vedute tra le analisi di Ursula Kilkelly e Laura Annoni in merito all'evoluzione istituzionale del Comitato sui diritti dell'infanzia. Se da un lato Kilkelly ne valorizza la dimensione "trasformativa" e culturale, evidenziando come i Commenti Generali e le raccomandazioni dell'organo di Ginevra abbiano guidato le riforme legislative e costituzionali dei singoli Stati, dall'altro Annoni ne fotografa con rigore giuridico i limiti strutturali originari. Per lungo tempo privo di poteri sanzionatori diretti – dinamica che ha spinto i minori europei a ricercare tutela presso la Corte di Strasburgo –, il Comitato trova secondo Annoni la sua piena legittimazione giurisdizionale solo con l'avvento del Terzo Protocollo Opzionale. In tal modo, le prospettive delle due autrici si integrano: la spinta politica ed ermeneutica descritta da Kilkelly si salda finalmente con la dimensione di effettiva giustiziabilità internazionale rivendicata da Annoni, ridefinendo il Comitato come l'instancabile garante di un virtuoso "dialogo a distanza" globale a tutela del soggetto minore.

Il sistema di monitoraggio della CRC, pur rafforzato dal Terzo Protocollo Opzionale, rivela i limiti strutturali di un meccanismo fondato sulla cooperazione più che sulla sanzione. Come osservano Kilkelly (2019) e Annoni (2019), il vero impatto della Convenzione dipende non solo dalla sua incorporazione formale negli ordinamenti nazionali ma dalla capacità degli Stati di trasformarla in uno strumento di cambiamento culturale e strutturale. È in questa tensione tra norma e realtà che si colloca la vulnerabilità concreta del minore, oggetto di analisi nel paragrafo successivo.

2.2 Vulnerabilità e resilienza nei minori

Il riconoscimento formale dei diritti dei minori da parte della Convenzione ONU del 1989, pur rappresentando una svolta importante nel diritto internazionale, è solo un punto di partenza per l'effettiva tutela del minore. Se il quadro normativo descritto nel paragrafo precedente dà le basi per un riconoscimento della necessità di tutelare il minore, bisogna capire come applicare questa protezione teorica nella realtà e nelle vite dei minori. Thomas Casadei (2025), richiamando il pensiero di Ferrajoli (citato in Casadei 2025), riflette su come la norma non cancelli la vulnerabilità ma nasce proprio per arginare gli effetti asimmetrici. Per evitare che la tutela sia solo astratta è importante declinare la vulnerabilità come condizione situata e dinamica, intrecciata alla capacità di adattamento attivo e con la resilienza del minore stesso. Come spiega Kilkelly (2019), l'efficacia delle disposizioni internazionali deve rispondere ai bisogni concreti dei soggetti. Come dimostrano gli studi di Kirsi Peltonen (2025) la vulnerabilità, causata da eventi traumatici nel minore, porta ad attivare risposte di forte resilienza. È compito del diritto comprendere i meccanismi del binomio vulnerabilità-resilienza superando la visione stereotipata del minore come vittima per valorizzare la sua agency. Adottando la prospettiva dello "Stato responsivo" (Fineman, 2008), si cercherà di dimostrare che la resilienza del minore non è un dato innato, bensì il prodotto di un'architettura istituzionale capace di ascoltare e valorizzare la soggettività del minore stesso.

La necessità di superare la visione statica della fragilità del minore trova riscontro nell'approccio psicologico di Kirsi Peltonen (2025); l'autrice dimostra che la vulnerabilità e la resilienza non si escludono anzi coesistono. L'esposizione a traumi attiva nel minore processo di adattamento che porta a capacità di reagire scardinando il concetto di totale passività. Questo modello psicologico è utile se applicato nel piano giuridico. Come evidenziato da Francesca Di Lella (2020), il diritto contemporaneo trova nella figura di minori stranieri non accompagnati l'emblema del binomio vulnerabilità-resilienza. Il minore straniero non accompagnato rappresenta la situazione di vulnerabilità composta (Pariotti 2023) per eccellenza in quanto vive una situazione di vulnerabilità intrinseca dovuta dall'età e vulnerabilità situazionale dovuta dal trauma specifico causato dallo sradicamento culturale, dal trauma del viaggio migratorio, dalla barriera linguistica e soprattutto dall'assenza di figure di riferimento. Allo stesso tempo il progetto migratorio si configura come espressione di resilienza. Questo dimostra anche perché il minore passa da soggetto passivo ad attivo, si dimostra che il minore non è una vittima inerte ma in situazioni di estremo disagio valorizza la sua autonomia. L'autrice introduce il concetto di resilienza applicata al progetto migratorio; la decisione di intraprendere un viaggio transnazionale, spesso affrontando pericoli estremi, non è solo l'esito di una costrizione, ma è un atto di fondamentale agency (capacità di agire). Il minore è portatore di volontà di riscatto economico e sociale per sé e per la propria famiglia, di conseguenza di diritto non deve applicare una tutela che lo silenzia ma deve sviluppare canali che enfatizzano la sua forza e la sua autonomia. In questo contesto che Di Lella parla della Legge Zampa (L.47/2017) come attuazione dello Stato responsivo di Fineman (2008). Martha Fineman (2008) sostiene che lo stato non possa rimanere neutrale o passivo ma debba farsi carico dell'obbligo attivo di monitorare, strutturare e sostenere le istituzioni sociali. Di Lella vede la Legge Zampa come risposta "responsiva"; questa legge è la prima normativa organica dedicata ai minori stranieri non accompagnati. La sua forza sta nel fatto che essa recepisce la centralità del minore nell'ordine giuridico, passando da una logica di mero controllo migratorio a una logica di pieno riconoscimento dei diritti umani. Di Lella seziona i dispositivi della Legge Zampa dividendoli in due macrocategorie funzionali. La prima è quella delle misure di protezione, volte ad arginare la vulnerabilità; queste misure sono dispositivi rigidi che lo stato utilizza per neutralizzare i rischi a cui il minore è esposto appena tocca il suolo nazionale ovvero il principio di non respingimento assoluto, la standardizzazione delle procedure di identificazione, il sistema informativo e il diritto all'istruzione e alla salute. La seconda categoria è quella delle

misure di promozione, volte a costruire la resilienza. Lo Stato non si limita a "difendere" il minore dal danno, ma distribuisce assets istituzionali per supportare la sua capacità di adattamento attivo e la sua transizione verso l'età adulta.

Nel suo saggio Lori Peek (2008), analizza i minori nei contesti di emergenza e disastro fornendo la struttura teorica per comprendere i fattori di rischio in questa età. Il più noto fattore di rischio per il minore è la sua dipendenza dall'adulto e dalle infrastrutture sociali come famiglia, scuola e sistemi di cura; quando si colpisce questa rete, il minore perde i suoi punti di riferimento e di protezione.

Un altro fattore di rischio viene rappresentato dalla marginalità del minore nei processi decisionali; non hanno accesso autonomo alle risorse economiche e politiche e questa loro marginalità fa sì che il minore sia ignorato. L'ultimo fattore di rischio trattato da Peek è la loro vulnerabilità cumulativa e internazionale; l'autrice nega che la visione dei minori come gruppo omogeneo in quanto i fattori di rischio non agisca al mai soli ma si intersecano con le disuguaglianze. Fattori di individualità si sommano a fattori sociali e ambientali e nei contesti di crisi porta ad un effetto valanga ovvero i rischi di accumulano e si moltiplicano trasformando la fragilità iniziale in vulnerabilità composta.

Il modello sociologico di Peek trova conferma nella ricerca condotta a Torino per il progetto europeo PUCAFREU del 2013 (Promoting Unaccompanied Children's Access to Fundamental Rights in the European Union), di cui Elena Rozzi è tra le principali autrici. Nel progetto si indaga la condizione dei minori stranieri non accompagnati rimasti esclusi da circuiti di accoglienza; lo studio mappa come i fattori di rischio individuali e ambientali si sovrappongono. La ricerca di Rozzi dimostra come la vulnerabilità non sia solo un dato statistico, ma piuttosto il risultato di un accumulo di rischi che finiscono per schiacciare il minore. Il trauma pregresso del viaggio dovuto da violenze, respingimenti delle frontiere e i traumi subiti nel paese d'origine sono il primo tassello di vulnerabilità. Un altro fattore di rischio è dovuto dall'isolamento, alla mancanza di reti sociali e familiari e alla mancanza di alloggio sicuro e alle barriere linguistiche. Il "mandato familiare" rappresenta uno dei contributi più originali della ricerca; molti minori sono sapienti a migrare come investimento economico per la famiglia che aspetta nel paese d'origine rimesse economiche. Questa enorme pressione psicologica spinge i minori a rifiutare i tempi lunghi della scuola o della formazione per cercare subito un guadagno, anche a costo di finire nelle mani di reti di sfruttamento lavorativo o della criminalità.

Il nucleo centrale della critica del rapporto PUCAFREU si rivolge al modo in cui lo Stato e la pubblica amministrazione gestiscono l'accoglienza. La ricerca dimostra che, spesso, sono le istituzioni stesse ad aggravare la vulnerabilità del minore, trasformandola in una vulnerabilità "patogena". Il rapporto mette in luce la frattura tra il discorso giuridico formale e la prassi amministrativa quotidiana. Sul campo il minore non accompagnato non è visto come minore vulnerabile ma come migrante irregolare o come potenziale fonte di problema di ordine pubblico e si applicano perciò filtri che minano l'accesso ai diritti fondamentali.

Questi fattori di rischio che spiegano la vulnerabilità del minore non portano ad un destino inevitabile; la presenza di rischi porta all'attivazione di risorse, sia interne che esterne al minore, questi vengono chiamati fattori di protezione. Peltonen (2025) individua dei fattori di protezione interni; l'autrice spiega come la resilienza non dipende solo dall'entità del trauma ma anche da come il minore lo valuta e dalla capacità di agire del minore. Peek (2008) individua dei fattori di protezione esterni; la stabilità delle reti di cura primarie e il supporto delle reti comunitarie.

Si dovrebbero garantire quindi sistemi di protezione strutturati garantendo accesso tempestivo all'istruzione (Peek 2008), spazi fisici e relazionali sicuri e interventi flessibili su misura (Peltonen 2025).

L'attivazione di sistemi di protezione e della resilienza del fanciullo richiede la responsabilità e l'azione dello Stato. Come teorizza Fineman (2008), l'autonomia del soggetto non è un dato naturale ma il prodotto di un'architettura giuridica. In quest'ottica, le istituzioni devono attivarsi e produrre e distribuire risorse materiali e relazionali necessarie a trasformare la fragilità in emancipazione. Tuttavia, se sul piano normativo questa necessità viene espressa nel modello della Legge Zampa la realtà e le prassi amministrative rilevano un problema. Francesca Di Lella (2020) spiega come la Legge Zampa sia un esempio di responsive state nell'ordinamento italiano; questa legge non si limita a difendere passivamente il minore straniero non accompagnato dai pericoli, ma attiva misure volte a promuovere l'emancipazione. Il fulcro di questa "Responsiveness" è la figura del tutore volontario come asset istituzionale; lo stato, infatti, non affida la tutela a un burocrate lontano ma seleziona privati cittadini per creare un legame affettivo e sociale stabile. Per Di Lella, questo dispositivo trasforma il minore da mero oggetto di assistenza a soggetto centrale dell'ordine giuridico, valorizzando la sua agency e accompagnandolo verso l'autodeterminazione. La ricerca di Rozzi agisce come contrappeso negativo. Rozzi dimostra che, nella prassi, le autorità applicano logiche recide, spersonalizzanti. La lunghezza dell'attività burocratica o della nomina di tutori paralizza la vita dei minori. Quando l'apparato amministrativo si inceppa, si aggrava la fragilità producendo vulnerabilità patogena.

Questo scollamento tra l'azione concreta delle amministrazioni locali e il paradigma dello Stato responsivo non si esprime soltanto attraverso l'inerzia burocratica, ma si riflette in una profonda e problematica frattura sul piano della costruzione discorsiva della vulnerabilità. Come emerge chiaramente dall'indagine empirica di Elena Rozzi (2013), sussiste una vistosa asimmetria tra la retorica formale-protettiva delle disposizioni internazionali e la prassi operativa applicata quotidianamente dagli organi di controllo e dalle questure. Si crea un paradosso, per accedere ai canali formali di protezione, il minore è costretto a identificarsi con alla narrazione di vittima passiva totalmente dipendente, in quanto unica narrazione riconosciuta legittima dalla burocrazia. Se il minore cerca di manifestare la propria agency, il sistema tende a qualificarlo con un semplice migrante economico, escludendo i benefici della tutela del minore.

Vulnerabilità e resilienza non si escludono reciprocamente nella condizione giuridica del minore: la seconda presuppone strutturalmente la prima. Riconoscere nel fanciullo una capacità di adattamento non equivale a negare la sua posizione di debolezza sistemica, né a ridurre la portata degli obblighi di protezione che su quella debolezza si fondano. Nella prospettiva dei diritti umani, la resilienza può essere letta come indicatore del successo di un sistema di tutela adeguato, ma non come suo sostituto. Rimane dunque aperta la questione centrale: in che misura la vulnerabilità strutturale del minore costituisce, in sé, il fondamento giuridico autonomo della protezione internazionale.

2.3 Vulnerabilità come fondamento della protezione speciale del minore

La progressiva specificazione dei diritti umani, esaminata nel paragrafo precedente, trova un terreno di applicazione e di giustificazione teorica nel concetto di vulnerabilità. Come già dimostrato, la dottrina della vulnerabilità non si pone in contrasto con l'universalismo dei diritti umani ne garantisce l'effettività, agendo come lente correttiva. Qui si pone il superamento di un soggetto astratto, per arrivare ad un riconoscimento della dignità umana che risalta dove si manifesta la fragilità. Roberto Andorno (2016) studia il rapporto tra dignità e fragilità e riconosce due tipi di vulnerabilità, vulnerabilità ontologica, legata alla corporeità umana e vulnerabilità categoriale, legata alla suscettibilità a subire danni violenze o discriminazioni. Secondo Andorno, la condizione del minore rappresenta perfettamente il legame tra fragilità e dignità; partendo dalla nascita del bambino, la sua esistenza stessa è intrisa di fragilità che obbliga l'adulto e le istituzioni alla cura e alla responsabilità per il suo futuro (Ricoeur, citato in Adorno 2016). Andorno spiega che la vulnerabilità si manifesta maggiormente proprio dove l'essere umano è fragile, debole e dipendente. Riconoscere i diritti dei soggetti vulnerabili significa riconoscere che è dovuto rispetto all'essere umano solo per il fatto d'esistere. Per l'autore, inoltre, la vulnerabilità è un valore di fatto, descrittivo e empirico e per questo non possiede alcun valore normativo; i diritti umani non originano quindi dal fatto che siamo vulnerabili ma originano dalla nostra dignità umana. La vulnerabilità agisce come condizione di applicazione dei diritti. Per illustrare ciò, l'autore ricorre all'analogia del pesce nella boccia d'acqua: l'acqua è condizione indispensabile per la sua sopravvivenza, ma non è la causa generatrice della sua vita. Di conseguenza, l'ordinamento predispone tutele speciali per i soggetti vulnerabili (come i minori) proprio per riequilibrare asimmetrie di potere e consentire loro, in quanto portatori di pari dignità, il godimento effettivo dei medesimi diritti garantiti agli altri. Morawa (2008) mostra come questa impostazione si traduca in pratica del diritto internazionale. L'autore evidenzia come gli organi di protezione internazionale fondino la vulnerabilità del minore sulla loro condizione intrinseca e sulla strutturale incapacità di proteggere autonomamente i propri diritti. Proprio a causa di questa fragilità intrinseca, sorge in capo agli Stati un dovere speciale e rafforzato di protezione. Ogni qualvolta le autorità pubbliche adottano misure suscettibili di incidere sulla vita del minore, l'ordinamento internazionale impone una diligenza superiore per garantire il benessere. Morawa legge l'articolo 3, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che stabilisce il *best interests of the Child*, come risposta e come traduzione giuridica di questa condizione di fragilità generalizzata. L'articolo 3 della Convenzione viene visto come criterio centrale e strutturale dei diritti del minore. In tutte le decisioni riguardanti il fanciullo l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati si impegnano ad assicurare la protezione e le cure necessarie per il loro benessere, tenendo conto del ruolo dei genitori o dei tutori responsabili. Gli Stati devono inoltre vigilare affinché il funzionamento delle istituzioni responsabili della protezione sia conforme con le norme stabilite. Tale conformità deve riguardare specialmente la sicurezza, la salute, il numero e la competenza del personale, nonché l'esistenza di un adeguato controllo. Ursula Kilkelly (2019) vede il *best interest* come "portale d'accesso" o "gateway" per l'attivazione di tutti gli altri diritti della Convenzione. Non si tratta di un interesse astratto ma di uno strumento giuridico per

trasformare il minore in titolare attivo di diritti; l'interesse superiore serve a dare forza a tali diritti. L'articolo 3 quindi, non si limita a tradurre la vulnerabilità intrinseca del minore ma la trasforma in un presupposto giuridico per ottenere maggiore protezione e diritti. L'Articolo 3 traduce la vulnerabilità strutturale del bambino imponendo che il suo interesse sia "una considerazione preminente". Questo significa che la bilancia della giustizia viene deliberatamente truccata a favore del minore: proprio perché il bambino è vulnerabile e non ha potere politico o economico, la legge impone di dare al suo benessere un peso maggiore rispetto a quello degli adulti.

A questo punto è importante citare la critica al soggetto astratto liberale di Elena Pariotti (2023) alla concezione liberale tradizionale dei diritti. Pariotti (2023) parte criticando l'astrattezza del diritto che rischia di rendere invisibili le disuguaglianze; quando il diritto vede i soggetti come identici finisce per ignorare le asimmetrie di potere. Pariotti propone di utilizzare la vulnerabilità come lente correttiva; la vulnerabilità non è un'eccezione ma una condizione comune e strutturale dell'essere umano. La vulnerabilità diventa complessa e stratificata quando il diritto non riesce a decodificare le concrete condizioni dell'individuo. Nel caso dei minori, la vulnerabilità biologica si intreccia con fattori economici, sociali o di cittadinanza. Il diritto non deve solo proteggere ma deve rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti, utilizzando un approccio relazionale. Thomas Casadei (2023) parla della condizione del minore come condizione di vulnerabilità intrinseca legata alla sua stessa essenza di bambino dovuta alla fragilità fisica, alla mancanza di abilità e alla dipendenza dagli adulti. Questa condizione si complica a seconda del contesto in cui è inserito. La nozione di vulnerabilità serve come strumento euristico per identificare discriminazioni concrete. La vulnerabilità del minore diventa composta, quando si intrinseca con altre variabili che spesso rendono il soggetto invisibile alle tutele del diritto. Casadei individua alcuni fattori che influenzano la situazione del minore: il primo è quello del genere e della tradizione, la vulnerabilità legata all'età si somma quella di genere in situazioni di matrimoni precoci o forzati, disparità di genere che influenzano anche il fattore economico con pratiche come le doti. Un altro fattore è quello della povertà e della globalizzazione, si assiste ad una moltiplicazione della vulnerabilità causata dalle disuguaglianze socioeconomiche. La guerra è il fattore centrale di questa analisi; nei conflitti contemporanei i minori subiscono una sottomissione traumatica in cui la vulnerabilità ontologica viene sfruttata per trasformarli in obiettivi bellici o in strumenti di violenza (soldati invisibili). In linea con quanto già analizzato, anche lo status giuridico e i confini sono un fattore importante; i minori stranieri non accompagnati rappresentano l'esempio emblematico di vulnerabilità multilivello. In loro si intersecano tre condizioni penalizzanti: essere minori, essere stranieri e l'essere privi di una rete di relazioni parentali e di protezione. Questa situazione è ulteriormente aggravata da un sistema di accoglienza emergenziale e da prassi amministrative che rischiano di ingenerare una "minorità assoluta". L'ultimo fattore è quello di identità ed esclusione, i giovani di seconda generazione spesso vivono una vulnerabilità legata alla sospensione identitaria, aggravata dalla transizione giuridica verso la cittadinanza. Per spezzare questo circolo di vulnerabilità stratificate, Casadei richiama il modello promosso dalla Convenzione delle 3 "P"; *prevision* ovvero supporto, *protection* e *promotion*. Morawa (2008) analizza come le corti utilizzino la nozione di "gruppo vulnerabile" per offrire una tutela rafforzata e multilivello. Nella visione di Morawa, la vulnerabilità si aggrava esponenzialmente quando un individuo appartiene a più categorie svantaggiate contemporaneamente (ad esempio, un minore che è anche richiedente asilo e privo di accompagnamento). Questa intersezione crea una situazione

di vulnerabilità speciale o qualificata. Dal punto di vista del diritto internazionale, il riconoscimento di una vulnerabilità composta/stratificata comporta un mutamento radicale degli obblighi statali. Nel loro saggio, Peroni e Timmer (2013) riconoscono lo sviluppo del concetto di “gruppi vulnerabili” nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come importante evoluzione giuridica. Ricostruiscono la nascita del concetto al 2001 per tutelare la minoranza Roma e successivamente viene esteso a persone con disabilità e tali, HIV e richiedi asilo. Quando la CEDU riconosce un gruppo come vulnerabile vengono attribuiti allo stato degli obblighi positivi. Inoltre, si sviluppa una minore tolleranza verso un danno o un maltrattamento verso un soggetto vulnerabile che viene giudicato più severamente dalla Corte. Come conseguenza lo stato ha meno autonomia e deve giustificare qualsiasi scelta che danneggi un gruppo. Per le autrici la vulnerabilità è uno strumento potente per raggiungere l’uguaglianza reale, ma la Corte deve usarlo con attenzione (valutando sempre il caso singolo) per evitare di scadere nel paternalismo.

La questione della legittimità istituzionale trova un riscontro nel dialogo tra gli strumenti di protezione internazionale. Un esempio è il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo. Questo testo dimostra come la vulnerabilità non sia un’invenzione giurisprudenziale ma una condizione codificata e riconosciuta dalla comunità Internazionale. La Corte deve usare altri trattati per legittimare le sue decisioni; nel preambolo del protocollo opzionale si richiama alla convenzione ONU come convenzione madre, ricordando l’interesse superiore del bambino. Anche lo Statuto della Corte Penale Internazionale è importante per ricordare che l’arruolamento e l’uso di bambini sotto i quindici anni nei conflitti è già codificati come crimine di guerra. Altro strumento importante è la Convenzione ILO, che definisce il reclutamento forzato di bambini nei conflitti armati come una delle peggiori forme di lavoro minorile. La Corte non deve inventarsi la vulnerabilità, ma certificare tramite dati e trattati. Il preambolo del Protocollo fa proprio questo; riconosce esplicitamente che i fanciulli sono particolarmente vulnerabili all’arruolamento o all’utilizzo di ostilità e condanna il fatto che i bambini diventano bersagli viventi. La protezione deve essere obbligatoria, perciò, il Protocollo fissa degli standard limitando la loro discrezionalità questi sono; divieto di arruolamento, innalzamento dell’età per il volontariato arruolamento e il divieto totale per i gruppi non statali di arruolare o usare i minori. Gli Stati firmatari accettano legalmente l’obbligo di spendere risorse per l’assistenza, il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale dei bambini vittime, anche attraverso la cooperazione internazionale e fondi finanziari.

L’ancoraggio a parametri internazionali oggettivi, come quelli stabiliti nel Protocollo sui bambini nei conflitti armati, è fondamentale per dare sostanza agli obblighi positivi degli Stati e sottrarre la tutela speciale al rischio di derive paternalistiche. Questa architettura giuridica viene però messa a dura prova quando si confronta con crisi umanitarie sistemiche. Proprio per osservare come queste tutele operino di fronte a una vulnerabilità non più lineare, ma complessa e cumulativa, il prossimo paragrafo prenderà in esame il caso della Siria. Lì, le devastazioni della guerra prolungata permettono di analizzare il minore come il paradigma del soggetto vulnerabile composto per eccellenza, unendo in un’unica figura la condizione di sfollato, di potenziale target bellico e di individuo privato di futuro

2.4 Il caso studio della Siria: la vulnerabilità intrinseca del minore

La vulnerabilità intrinseca del minore rappresenta il presupposto teorico giuridico per il riconoscimento di una protezione speciale e trova la sua applicazione nel drammatico caso siriano. Nel contesto di una guerra civile progressivamente internazionalizzata, la figura del minore siriano cessa di essere una categoria astratta per trasformarsi nel paradigma della vulnerabilità composta analizzata da Casadei. In Siria, la vulnerabilità ontologica viene moltiplicata dai fattori geopolitici devastanti; la perdita di identità legale, lo status di sfollato, il trauma del conflitto e lo sfruttamento bellico. La bilancia della giustizia, che l'Articolo 3 della Convenzione CRC imporrebbe di orientare a favore del minore, è stata radicalmente rovesciata sul terreno, trasformando la protezione speciale in una sistematica negazione dei diritti fondamentali.

Per comprendere la transizione del minore siriano da soggetto di diritto al paradigma della vulnerabilità complessa, è necessaria una contestualizzazione del conflitto. La crisi siriana si innesca nel marzo 2011, sull'onda delle "primavere arabe". Le prime manifestazioni pacifiche chiedono riforme democratiche, maggiori libertà civili, la fine dello stato di emergenza e misure contro la disoccupazione e la corruzione. Il regime del presidente Bashar al-Assad risponde con una dura e sproporzionata repressione militare. Di fronte alla violenza del governo, l'opposizione si militarizza e fonda l'esercito Siriano Libero, inizia così la guerra civile. Il vuoto di potere, causato dal collasso del controllo statale, favorisce l'infiltrazione di gruppi jihadisti ed estremisti come il Fronte al-Nursa e l'Isis. Questa prima fase del conflitto porta ad un devastante impatto umanitario sulla popolazione e in particolare sui minori. Il conflitto si internazionalizza, ridefinendo gli equilibri geopolitici; a sostegno del regime si schiera la Russia l'Iran e Hezbollah, in funzione anti-Assad e anti-Isis si schierano gli Stati Uniti e infine la Turchia che interviene militarmente per appoggiare alcune fazioni ribelli nel nord della Siria. Con il progressivo calo dell'intensità dei combattimenti su larga scala, il conflitto si è stabilizzato in una crisi cronica e congelata. La Siria ad oggi rimane frammentata territorialmente e politicamente. Oltre un decennio di conflitto ha provocato una delle più grandi catastrofi umanitarie contemporanee. Nonostante i tentativi di riforme formali messi in atto recentemente dal governo siriano (come l'abolizione delle corti militari da campo e le leggi contro la tortura), gli organismi internazionali continuano a denunciare la persistenza di gravissime violazioni: sparizioni forzate e torture, discriminazione sistematica e i milioni di sfollati interni e di profughi all'estero vivono in condizioni di estrema precarietà giuridica ed economica.

La Siria non è quindi un semplice paese in guerra ma uno Stato strutturalmente frammentato, in cui l'assenza di un'autorità giuridica uniforme rende quasi impossibile l'applicazione della tutela speciale del minore.

Il rapporto del comitato della Convenzione Onu dell'Infanzia del 2007, dimostra come la Siria mostrasse un'adesione di facciata ai trattati. Il Comitato evidenzia dei progressi, sulla base del Protocollo Opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, come l'abolizione dell'educazione militare nelle scuole e la fissazione a 18 anni dell'età minima per il reclutamento volontario nelle forze armate. Il documento però mette in luce i campanelli d'allarme di una falla giuridica strutturale ovvero la totale assenza nel codice penale siriano di una legge che criminalizzasse il reclutamento forzato e l'utilizzo dei minori nelle ostilità. Riprendendo il pensiero di Andorno (2016), la

condizione del minore esprime intrinsecamente una vulnerabilità ontologica e categoriale che dovrebbe obbligare le istituzioni alla cura e alla responsabilità. Nel contesto siriano precrisi, lo Stato ha tradito questo mandato: non predisponendo tutele penali concrete, ha privato il principio del *best interests of the child* (articolo 3 della Convenzione). Non adottando la “lente correttiva”, che impone al diritto di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’esercizio dei diritti dei più fragili (Elena Pariotti 2023), l’omissione legislativa della Siria ha creato i presupposti per una vulnerabilità composta.

Nel momento in cui lo Stato è collassato nel 2011, quella mancanza di sanzioni penali e di barriere protettive ha fatto sì che la fragilità biologica dei bambini venisse immediatamente capitalizzata dalle parti in lotta, trasformando il minore nel bersaglio bellico e nello strumento di violenza per eccellenza.

Se il quadro normativo precrisi del 2007 aveva palesato un’adesione superficiale ai trattati, l’esplosione del conflitto ha trasformato la vulnerabilità del minore da concetto dottrinale a realtà. La prova empirica è contenuta nel report dell’UNICEF di marzo 2013; Unicef parte con una domanda che riassume il concetto “Syria’s Children: a lost generation?”. Il rapporto analizza l’impatto umanitario dei primi due anni del conflitto e documenta come la fragilità biologica ed età specifica dei fanciulli sia stata investita e moltiplicata da fattori sistemici. I dati dell’agenzia ONU mostrano un totale rovesciamento delle tutele: su 4 milioni di persone colpite all’interno del Paese, ben 1,84 milioni erano bambini, a dimostrazione di come i minori siano diventati i soggetti primari su cui si è scaricato il peso della violenza. In questo scenario si osserva la transizione verso la vulnerabilità composta di Casadei (2025); la sottomissione del minore non si limita alla minaccia fisica ma si stratifica con il collasso delle infrastrutture vitali. Come evidenzia il report Unicef, la disponibilità di acqua si era ridotta esponendo i bambini a gravi rischi sanitari. A questa vulnerabilità sanitaria si somma quella educativa; la distruzione o la riconversione in rifugi militari di una scuola su cinque ha interrotto bruscamente i percorsi di scolarizzazione per centinaia di migliaia di fanciulli, privandoli di quello spazio relazionale indispensabile per lo sviluppo e per l’elaborazione dei traumi psicologici derivanti dalla guerra.

Infine, il report mette in luce come a fronte di una vulnerabilità composta così acuta, la risposta della comunità internazionale si è rivelata inadeguata. La carenza di risorse ha di fatto istituzionalizzato l’invisibilità dei minori denunciata da Pariotti, privando l’Articolo 3 della Convenzione CRC (il *best interests of the child*) di qualsiasi effettività materiale e abbandonando sul precipizio del conflitto quella che l’agenzia ha lucidamente definito una “generazione perduta”.

Il rapporto del 2019 della CRC sulla Siria, dimostra che la vulnerabilità non è solo una condizione biologica legata all’età, ma è il risultato del collasso di tutte le reti di protezione. Quando chi dovrebbe garantire la sicurezza fallisce, la vulnerabilità diventa la realtà strutturale entro cui il bambino definisce la propria esistenza.

Il report (2019) evidenzia la vulnerabilità fisica e ambientale che minaccia la sopravvivenza del bambino dovuta per lo più a minacce esterne incontrollabili. I fattori che espongono il corpo e la vita del bambino sono: attacchi indiscriminati, raid aerei e uso di bombe e di agenti chimici; presenza di ordigni esplosivi e infine uso del negato accesso all’acqua e al cibo come arma di guerra. La vulnerabilità biologica del bambino è amplificata dalla distruzione del suo habitat sicuro. Il report dimostra anche come l’assenza dello stato nella tutela del minore crei una vulnerabilità istituzionale. L’impossibilità di ottenere certificati di nascita per i bambini sfollati, le leggi discriminatorie e l’immunità penale garantita alle forze di sicurezza rendono il

minore invisibile per la legge. Il bambino è senza documenti e senza tutele ed è esposto totalmente a rischi.

Il collasso di strutture e servizi, dovute ad attacchi mirati contro ospedali e scuole o dovuto alla rimozione di medicinali dai convogli umanitari fanno sì che la vulnerabilità si manifesti anche come impossibilità ad accedere ai servizi necessari per una crescita sana che si traduce in un danno permanente per il futuro del minore. Ci sono anche casi di vulnerabilità dovute a fragilità specifiche: il genere in primis, con l'esplosione dei matrimoni minorili forzati come strategia economica, schiavitù sessuale da parte di gruppi armati, lapidazioni e fustigazioni per violazione dei codici di abbigliamento; le disabilità, i bambini con disabilità (spesso causate dal conflitto) vengono dimenticati in istituti segregati e privati di riabilitazione o istruzione inclusiva. Infine, c'è anche la vulnerabilità psicologica generata dal trauma profondo del conflitto.

Quando il sistema protettivo fallisce, i minori e le famiglie adottano strategie disperate di sopravvivenza che generano nuova vulnerabilità. Sono i casi del lavoro infantile e del reclutamento di bambini come soldati nelle ostilità. Per fuggire da una vulnerabilità, il minore cade in una vulnerabilità peggiore.

La vulnerabilità composta del minore si configura, pertanto, come il risultato diretto di un'architettura protettiva istituzionale completamente svuotata di efficacia. Il quadro tracciato dal Comitato per i Diritti Umani dell'ONU (2024) cristallizza questa frattura tra la norma e la realtà sul campo. Nonostante l'introduzione formale di riforme come la criminalizzazione del reclutamento di bambini-soldato o le restrizioni sui matrimoni precoci, l'organismo internazionale rileva la persistenza di una diffusa impunità, di detenzioni arbitrarie e di violenze sistemiche commesse anche contro i bambini all'interno del conflitto. Quando lo stato di emergenza formale viene mantenuto de facto attraverso corti speciali e leggi antiterrorismo che annullano il giusto processo, il sistema normativo smette di essere uno scudo per l'infanzia e si trasforma in un fattore di rischio oggettivo. È precisamente in questa sovrapposizione tra violenza bellica, discriminazione legislativa e impunità istituzionale che si manifesta la natura intrinsecamente "composta" e intrascendibile della vulnerabilità dei minori in Siria.

I report analizzati, denunciano come la coesistenza di traumi bellici, lo sradicamento e la passività e complicità dello Stato creino una vulnerabilità intersezionale. Il minore in Siria non è vulnerabile solo in quanto biologicamente fragile ma poiché inserito in più situazioni di rischio in cui lo Stato non ha saputo agire. Di fronte a un tale scenario di sistematico fallimento delle tutele statali, sorge spontanea la necessità di indagare quali siano le vie giuridiche pensate per impedire che l'infanzia venga annientata dalla guerra. La drammatica specificità del caso siriano impone, dunque, un radicale cambio di prospettiva: si rende necessario abbandonare momentaneamente la dimensione del singolo contesto geopolitico per esaminare, nel capitolo seguente, l'impalcatura teorico-giuridica globale che definisce il quadro normativo a tutela dei minori nei conflitti armati, valutandone la portata, i limiti e l'effettiva capacità di protezione.

3. Il minore come soggetto vulnerabile nel diritto internazionale

3.1 Il diritto internazionale umanitario e i diritti umani: rapporto e interazione

L'interazione tra il Diritto Internazionale Umanitario e il Diritto Internazionale dei Diritti Umani costituisce il presupposto teorico indispensabile per comprendere l'evoluzione della tutela dei soggetti vulnerabili nei conflitti armati. Storicamente radicati su presupposti applicativi differenti, questi due corpi normativi hanno avviato nel secondo dopoguerra un processo di mutua integrazione. Attraverso l'esame della dottrina, con particolare riferimento all'analisi di Hampson (2008) sul superamento della reciproca esclusività e sull'applicazione simultanea delle tutele, è possibile tracciare il quadro entro cui si colloca la protezione speciale del minore in tempo di guerra.

Come spiega Hampson il Diritto Internazionale dei Diritti Umani, è un diritto verticale nato, dopo il secondo dopoguerra, per proteggere l'individuo dalle azioni dello Stato e presuppone una situazione di pace che permette una normalità istituzionale. Il Diritto Umanitario Internazionale invece è un diritto orizzontale, creato per regolare le relazioni e la condotta bellica tra Stati, *ius in bello* e trova la sua legittimazione nella necessità di un'azione militare bilanciata alle considerazioni umanitarie.

A lungo si è pensato che l'applicazione del Diritto Umanitario comportasse la sospensione automatica dei Diritti umani, in quanto le due materie hanno matrici diverse, scopi soggetti e filosofie differenti. Hampson intende superare la reciproca esclusività, l'autrice smonta la tesi secondo cui l'inizio della guerra provochi la sospensione dei diritti umani. I principali trattati sui diritti umani, come la CEDU o il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, contengono già clausole di deroga in caso di guerra o emergenza pubblica. Le clausole di deroga sono, valvole di sicurezza che permettono ad uno Stato che si trova in situazioni di estremo pericolo per la nazione, di sospendere temporaneamente l'applicazione di alcuni diritti umani per stabilire ordine e sicurezza; queste clausole dimostrano che i diritti umani non si spengono durante una guerra e prevedono la possibilità di una guerra. Ci sono dei diritti che non possono mai essere sospesi, questi sono i diritti con "nucleo duro" e sono: diritto alla vita, divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, divieto di schiavitù e il principio di legalità penale.

La presenza di queste clausole dimostra che il DIDU non si "spegne" con il conflitto, ma è strutturato per rimanere in vigore e fluttuare sullo sfondo anche durante le ostilità, smentendo la tesi della reciproca esclusività. Hampson sottolinea come i diritti umani cambino forma, lasciando che il diritto umanitario funga da guida per capire cosa sia necessario o proporzionato in momenti di crisi. L'autrice sottolinea che la convergenza tra le due branche non è rimasta una speculazione accademica, ma si è imposta nella relativa per via istituzionale e giurisprudenziale. L'impossibilità di scindere i fatti, nella realtà richiede un'applicazione simultanea; il diritto umanitario serve a valutare la legittimità del bersaglio o la necessità militare, mentre i diritti umani valutano l'arbitrarietà della privazione della vita o della libertà. Il protocollo opzionale della CRC, con l'articolo 5 inserisce una vera e propria clausola di complementarità che stabilisce che nessuna norma può impedire la l'applicazione della legislazione statale o del diritto

internazionale umanitario se questi sono più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo. Questo articolo rafforza l'idea di Hampson secondo cui le due branche cooperano per la massima tutela e non si escludono a vicenda. Il preambolo del Protocollo dimostra anche la teoria della convergenza di Hampson; il testo del preambolo cita uno strumento dei diritti umani ovvero la Convenzione e allo stesso tempo cita uno dei pilastri del diritto umanitario e penale ovvero il diritto internazionale umanitario e lo Statuto della Corte Penale; il protocollo può essere definito come testo ibrido in quanto nasce come protocollo sui diritti umani ma impone obblighi sulla condotta delle ostilità. Inoltre, come già discusso in precedenza, le due branche si influenzano in modo orizzontale, l'articolo 3 del protocollo impone agli Stati di innalzare l'età minima per l'arruolamento rispetto a quanto stabilito dall'articolo 38 della Convenzione sui diritti dell'infanzia che richiama e il vecchio standard umanitario dei 15 anni. Questo è l'esempio perfetto di come i diritti umani entrano nel campo di applicazione bellico per elevare la protezione, portando all'adozione del principio dello Straight-18.

Secondo il principio classico del diritto internazionale "lex specialis derogat legi generali", la legge speciale prevale su quella generale. Molti giuristi usavano questo principio in maniera verticale con lo scopo di "cancellare" il diritto internazionale dei diritti umani in caso allo scoppio di una guerra. Hampson smonta questa visione rigida. Sostiene che il rapporto tra le due branche non è verticale, ma orizzontale quindi complementare. Il DIU non cancella o "disloca" il DIDU; al contrario, le due branche coesistono. Il DIU funge semplicemente da criterio interpretativo per capire come applicare i diritti umani nel contesto specifico delle ostilità. Bisogna farle dialogare in modo orizzontale per trovare un'evoluzione normativa che offra la massima protezione possibile, applicando (grazie anche all'Articolo 5 dell'OPAC) la disposizione più favorevole alla tutela dell'individuo. Il dibattito sulla "politica dell'età" di Rosen (2007) e della lettura specialista è l'esempio perfetto di un'antinomia storica risolta come teorizzato da Hampson. I Protocolli Aggiuntivi alla Convenzione di Ginevra del 1977 fissavano il limite minimo per il reclutamento e la partecipazione alle ostilità a 15 anni. Per il diritto di guerra classico, arruolare un sedicenne era perfettamente legittimo. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC) stabiliva all'Articolo 1 che si è fanciulli fino a 18 anni, richiedendo una protezione assoluta. Se si fosse applicata la vecchia visione rigida della lex specialis, il DIU avrebbe "vinto", e la soglia dei 15 anni avrebbe cancellato la tutela dei diritti umani durante la guerra. Invece, è accaduto ciò che descrive Hampson: le due branche hanno dialogato in modo orizzontale. Il DIDU ha influenzato il DIU. Questa spinta ha portato alla nascita del Protocollo Opzionale (OPAC) del 2000, il quale ha elevato lo standard protettivo introducendo il principio dello Straight-18.

Hampson (2008) descrive alcuni limiti pratici che riguarda il divario tra realtà giuridica e realtà operativa dei confini moderni. Come ricordano anche Pettoello-Mantovani et al. (2025), ci si muove in un "paesaggio legale complesso e frammentato", caratterizzato da forti resistenze politiche ed eccezioni applicative. L'autrice sottolinea come l'opposizione di alcuni Stati sovrani (di paesi come Stati Uniti o Israele), che rifiutano l'applicazione di trattati sui diritti umani nel caso di conflitti armati. Sostengono che il DIDU è applicabile solo all'interno dei propri confini nazionali in tempo di pace e che, una volta varcata la frontiera in un contesto di conflitto, si applichi esclusivamente il DIU. Questa resistenza politica crea un blocco nell'applicazione simultanea, lasciando i civili e i minori in una zona grigia di protezione.

Hampson individua un altro limite strutturale che riguarda la vincolatività dei trattati; i trattati sui diritti umani nascono per vincolare gli Stati ma spesso nei conflitti moderni i

protagonisti sono spesso gruppi ribelli, milizie o organizzazioni terroristiche. Il protocollo opzionale della CRC con l'articolo 4 vieta categoricamente ai gruppi non statali di arruolare minori di 18 anni; in quanti attori non statali, essi operano fuori dalla legalità. Inter azione e non hanno firmato il trattato, di conseguenza, non rispettano i trattati. La convergenza fallisce sul piano pratico perché si applica un diritto nato per gli Stati a soggetti che Stati non sono. L'ultimo limite descritti da Hampson è la frammentazione dei meccanismi di monitoraggio: l'autrice evidenzia che gli organi di controllo dei diritti umani non sono sono progetti per gestire la guerra e di conseguenza mancano elementi fondamentali per svolgere il proprio lavoro e i meccanismi perdono la loro efficacia. Non hanno la forza coercitiva sul campo per fermare, ad esempio, il reclutamento forzato di un bambino mentre il conflitto è in corso.

Questo divario tra norme ed effettività solleva la complessa tensione, centrale anche nel pensiero di Rosen (2007), tra l'istanza di giustizia universale e la sua reale efficacia sul campo. Se la spinta del DIDU e l'evoluzione della giustizia penale internazionale — incarnata dall'approccio centrato sul fanciullo (child-centric approach) della Corte Penale Internazionale nei casi Lubanga, Ntaganda e Ongwen — perseguono una condanna assoluta del fenomeno dei minori soldati qualificandoli esclusivamente come vittime, la realtà antropologica ed economica locale analizzata da Rosen rivela dinamiche differenti. In contesti di totale collasso statale, l'arruolamento si presenta spesso come una scelta deliberata di sopravvivenza o di agenzia (agency) sociale del minore. L'applicazione rigida di un modello di giustizia astratto e occidentale, che esenta il minore da ogni responsabilità concedendogli tutele esclusive, rischia di produrre insanabili fratture sociali e percezioni di ingiustizia all'interno delle comunità locali post-conflitto, dimostrando come la tutela minorile rimanga tragicamente tesa tra la perfezione de iure del testo internazionale e l'effettività de facto della realtà locale.

3.2 Il bambino-soldato tra Diritto Umanitario Internazionale e Diritti Umani

Il fenomeno di reclutamento dei minori nei conflitti armati si trova nel mezzo del dibattito del rapporto tra diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani. Come già analizzato nel paragrafo precedente, c'è una complementarità tra queste due branche specialmente per la tutela del minore. L'autrice Anna Galetti (2000), descrive come il Diritto Umanitario Internazionale abbia storicamente "frammentato" l'infanzia in diverse fasce d'età a seconda delle esigenze militari e della natura del conflitto, creando un quadro normativo spesso disorganico rispetto all'approccio dei Diritti Umani. A questo proposito la Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989) con l'Articolo 1 stabilisce che l'infanzia si estende fino al diciottesimo anno di età, a meno che lo stato non preveda diversamente. I sistemi normativi hanno a lungo frammentato l'infanzia in diverse fasce d'età così da poter aggirare la norma e fornire tutele differenziate. Importante per il fine di questo paragrafo, analizzare la prima storica risposta del diritto umanitario al fenomeno del bambino-soldato attraverso i Protocolli Aggiuntivi del 1977, analizzando il compromesso che fissa il limite minimo a 15 anni, sia per i conflitti internazionali che per i non internazionali. Si crea una contraddizione normativa tra la CRC e i protocolli aggiuntivi del 1977; il protocollo aggiuntivo di Ginevra permette agli stati e ai gruppi armati di speculare legalmente sulla vulnerabilità degli adolescenti tra i 15 e i 17 anni. Per colmare a ciò, nel 2000 è stato adottato il Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, con l'obiettivo di imporre il primato del superiore interesse del minore in modo uniforme. Il protocollo opzionale introduce un cambio di paradigma attraverso tre pilastri normativi: il primo è l'articolo 1 che sancisce il divieto di partecipazione diretta nei conflitti armati per i minori di 18 anni, il secondo è l'articolo 2 con il divieto di reclutamento obbligatorio e il terzo si trova nel preambolo con la qualificazione di arruolamento dei minori come una delle peggiori forme di lavoro minorile. Articolo centrale per la protezione del minore è l'articolo 4 del protocollo opzionale che sancisce il divieto assoluto per i gruppi armati non statali di reclutare o utilizzare nelle ostilità i minori di 18 anni. Non esistono deroghe per questo articolo e lo stato ha l'obbligo positivo di intervenire sul proprio territorio per colpire, arrestare e criminalizzare chiunque violi questo divieto. C'è un punto debole del Protocollo che rappresenta un compromesso politico ovvero l'articolo 3 che permette l'arruolamento volontario nelle forze armate regolari per i soggetti con età superiore ai 15 anni. Galetti evidenzia il limite della formulazione utilizzata nei protocolli dell'espressione "partecipazione" diretta alle ostilità in quanto lasciasse prive di tutela tutte le forme indirette, come spie messaggeri portatori di munizioni, e sfruttamento sessuale, entrambi ruoli in cui i minori sono massicciamente coinvolti. Stesso problema si pone per l'articolo 38 della CRC, l'articolo stabilisce che gli Stati devono adottare tutte le misure possibili affinché i minori di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilità e non vengano reclutati nelle forze armate.

La condizione del bambino- soldato rappresenta una situazione di sfruttamento multidimensionale, oltre che una violazione delle leggi di guerra, rappresenta una forma gravissima di sfruttamento economico, tratta di esseri umani e abuso sessuale. Le cause dell'arruolamento come povertà, dissesti familiari e conflitti, rendono i minori vulnerabili ad altre violazioni sistemiche dei diritti. Nei contesti di guerra il confine tra "bambino-soldato", "vittima d tratta" e "lavoratore sfruttato" si azzerà. Il conflitto agisce come un acceleratore che distrugge il tessuto sociale ed economico spingendo i minori all'interno di situazione di sfruttamento. Nei conflitti moderni, la tratta di esseri umani viene spesso utilizzato come forma di reclutamento. Con il reclutamento transfrontaliero, i minori vengono ingannato con false promesse di lavoro, istruzione o sicurezza per poi essere trasferiti illegalmente. La tratta viene anche usata a scopo di sfruttamento sessuale e matrimoni forzati; spesso i minori, ma in maggior numero le bambine, sono subiscono doppia vulnerabilità. Vengono trafficate per essere utilizzate come schiave sessuali, "mogli" forzate dei combattenti o scambiate come merci tra diverse fazioni armate per finanziare le attività belliche. La Convenzione n.182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro inserisce il reclutamento forzato dei bambini nei conflitti armati tra le peggiori forme di sfruttamento minorile. Nei contesti bellici, lo sfruttamento assume anche altre forme: lavori forzati di supporto bellico ad alto rischio e sfruttamento nelle economie di guerra come l'impiego di minori nelle miniere. Il legame tra questi fenomeni è circolare e si autoalimenta; il conflitto causa la distruzione della rete sociale e familiare del minore, questa privazione assoluta porta i bambini ad accettare lavori degradanti per sopravvivere, le reti criminalità della tratta intercettano queste situazioni e impiegano i minori nei conflitti. Questi traumi subiti rendono il minore nuovamente vulnerabili a subire una seconda o terza ondata di sfruttamento, bloccandoli in una spirale multidimensionale di vulnerabilità.

In conclusione, l'attuale impianto normativo internazionale si trova di fronte a un bivio metodologico ed etico. Le soluzioni legali universalizzanti, astratte e modellate su standard prevalentemente occidentali e statocentrici, si dimostrano spesso strumenti troppo smussati per rispondere efficacemente alla complessità delle dinamiche sul campo. Sia nell'accertamento della responsabilità penale dei minori nei tribunali post-conflitto (come nel caso della Sierra Leone), sia nella valutazione delle condotte statali da parte dei comitati sui diritti umani, emerge la necessità impellente di integrare il dato normativo formale con una comprensione sfumata, contestuale e antropologicamente fondata delle realtà locali. Solo superando la rigidità delle dicotomie predeterminate — vittima/persecutore, *lex generalis/lex specialis* — sarà possibile edificare un'architettura di protezione che non mini la legittimità delle soluzioni politiche locali e che restituisca alle vittime un autentico e condiviso senso di giustizia.

3.3 Il caso di Thomas Lubanga Dyilo davanti alla Corte Penale internazionale: la vulnerabilità come crimine di guerra.

La giurisprudenza della Corte Penale Internazionale ha segnato una svolta storica nella tutela dei minori con il caso “The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo”. Il giudizio emesso il 14 marzo 2012, rappresenta la prima condanna storica pronunciata dalla Corte, focalizzandoci sulla vulnerabilità sistematica dei minori nei contesti di conflitto armato.

Tra il settembre 2002 e l’agosto 2003, nella Repubblica del Congo, nel distretto dell’Ituri, ha luogo una devastante guerra civile. L’Ituri, regione ricca di risorse naturali (oro, diamanti, coltan), è stato teatro di violenti scontri etnici tra le comunità Hema e Lendu, amplificati dal vuoto politico e dall’ingerenza di attori sia nazionali che stranieri (tra cui gli eserciti di Uganda e Ruanda). In questo scenario, Thomas Lubanga Dyilo, in qualità di membro fondatore e Presidente dell’Unione dei Patrioti Congolesi e Comandante in capo della sua ala militare, le Forze Patriottiche per la Liberazione del Congo, ha implementato un piano comune volto a prendere il controllo politico e militare della regione. Per fare ciò, i vertici dell’UPC/FPLC hanno fatto sistematico ricorso al reclutamento forzato e volontario di “giovani leve”, colpendo indistintamente la popolazione civile e le scuole. Thomas Lubanga è stato accusato e ritenuto particolarmente responsabile, in quanto co-perpetratore, di 3 specifiche condotte criminose che violano la protezione internazionale del minore: l’arruolamento di bambino di età inferiore ai 15 anni, la coscrizione di minori di quindici anni e l’utilizzo di tali minori in attività di partecipazione diretta alle ostilità. Thomas Lubanga non ha necessariamente coordinato o rapito i bambini di persona, ma ha fornito un contributo essenziale al piano comune. Controllando la logistica, le finanze e l’orientamento politico dell’UPC, egli ha permesso che la macchina militare inglobasse sistematicamente i minori. L’analisi del caso Lubanga non può, tuttavia, esaurirsi in una mera ricostruzione della responsabilità penale individuale dell’imputato. Essa richiede, al contrario, di indagare il fitto dialogo normativo che unisce il diritto internazionale penale al diritto internazionale dei diritti umani (DIDU). Il reato di arruolamento e coscrizione di minori, sanzionato dallo Statuto di Roma, non nasce infatti in un vuoto giuridico, ma rappresenta la criminalizzazione e l’estrema reazione giurisdizionale alla violazione di diritti umani fondamentali già ampiamente codificati. Esiste un vero e proprio continuum protettivo che lega i trattati a tutela dell’infanzia ai meccanismi repressivi dell’Aia: in questa prospettiva, la condotta criminale di Lubanga si configura come la negazione radicale e violenta di quel nucleo di diritti intangibili riconosciuti al fanciullo dall’ordinamento internazionale. Il caso, infatti, trova una base giuridica innanzitutto nelle fonti di diritto internazionale dei diritti umani. La convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC 1989), con l’articolo 38 impone agli Stati l’obbligo di rispettare l’enorme del diritto internazionale umanitario e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i minori di 15 anni non prendano parte diretta alle ostilità. Sia il Protocollo Opzionale alla CRC (2000), sia la Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Bambino (1990) con l’articolo 22, stabiliscono uno standard più elevato

inalzando l'età minima a 18 anni. Anche le fonti del Diritto Internazionale Penale e Umanitario si esprimono sulla condizione del minore. L'articolo 8.2 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998) definisce come crimine di guerra l'arruolamento la coscrizione e l'uso attivo di fanciulli sotto i 15 anni sia nei conflitti internazionali sia nei conflitti interi. Anche i Protocolli addizionali I e II alle convenzioni di Ginevra (1977) con gli articoli 77 (protocollo I) e l'articolo 4 (protocollo II) pongono il divieto di reclutamento dei minori di 15 anni. La Corte descrive la totale spersonalizzazione e la violazione della dignità del minore vulnerabile. L'addestramento militare trasforma il bambino in uno strumento di guerra attraverso abusi fisici e psicologici coercitivi. I minori venivano privati del diritto all'istruzione e alla famiglia per essere inseriti in dinamiche di violenza estrema. Ci troviamo di fronte a quella che la dottrina successiva all'impianto di Fineman definisce vulnerabilità situazionale e patogena. I bambini nell'Ituri non sono vulnerabili solo perché sono biologicamente piccoli (vulnerabilità intrinseca), ma perché si trovano in un contesto sociale e politico specifico (guerra civile, povertà, assenza dello Stato) che amplifica la loro esposizione al pericolo. L'addestramento militare forzato, attuato mediante abusi fisici e psicologici coercitivi, opera una sistematica distruzione di quella che Fineman definisce 'resilience' (la capacità di resistenza e adattamento del soggetto). Privando il minore delle istituzioni relazionali protettive primarie – quali la famiglia e la scuola – l'apparato militare di Lubanga ha deliberatamente manipolato la vulnerabilità universale del fanciullo, trasformandola in una condizione di sottomissione assoluta e intrascendibile, dove il bambino cessa di essere un soggetto di diritti per divenire mero strumento di violenza. La drammatica descrizione dell'addestramento militare fornita dalla Camera di Prima Istanza offre una perfetta esemplificazione empirica della nozione di vulnerabilità stratificata o composta spiegata da Elena Pariotti (2023). La vulnerabilità in questo caso si configura come una condizione dinamica che opera per “strati. Nel caso dei minori nell'Ituri, alla vulnerabilità intrinseca dell'infanzia si è sovrapposta una vulnerabilità contestuale (la guerra civile). Tuttavia, il punto di rottura definitivo – che genera la vulnerabilità 'composta' – coincide con la condotta criminale sanzionata dalla Corte: la deliberata sottrazione del minore dalle sue reti di protezione primarie, quali la scuola e la famiglia. Privato di questi presidi istituzionali, il fanciullo si ritrova privo di difese dinanzi agli abusi fisici e psicologici coercitivi dell'apparato militare. La spersonalizzazione e la trasformazione del bambino in 'strumento di guerra' sono dunque il risultato diretto di questa stratificazione cumulativa: Lubanga non ha semplicemente sfruttato una fragilità preesistente, ma ha attivamente 'prodotto' una vulnerabilità composta e intrascendibile, azzerando ogni spazio di agenzia e di dignità del minore. La corte spiega come "...l'accusato ha orchestrato campagne al fine di reclutare soldati di tutte le età, compresi quelli di età inferiore ai 15 anni che sono stati addestrati e inviati in prima linea [...] Successivamente al loro reclutamento, i bambini venivano inviati in uno dei 20 campi militari allestiti in tutto l'Ituri, dove ricevevano un addestramento militare standard dai comandanti dell'UPC/FPLC. È stato accertato che venivano picchiati, frustati, imprigionati e nutriti in modo inadeguato..." (International Criminal Court, 2012). Sotto il profilo dei diritti umani, questo passaggio descrive la totale oggettivazione del minore. Il campo di addestramento si configura come un luogo di sospensione del diritto, dove i diritti fondamentali all'istruzione, alla salute e alla famiglia (sanciti dagli artt. 24, 28 e 29 della

CRC) vengono eradicati per procedere alla distruzione psicofisica dell'identità del bambino, sottomesso tramite trattamenti inumani e degradanti. La sentenza Lubanga offre diversi contributi fondamentali alla teoria della vulnerabilità del minore. La Corte spiega l'inefficacia giuridica del consenso dopo che la difesa argomentò che molti minori si erano arruolati volontariamente: La Corte ha stabilito che, data la condizione di vulnerabilità intrinseca e l'assenza di una piena capacità di discernimento, il consenso del minore di 15 anni è giuridicamente irrilevante. Lo Stato o il gruppo armato hanno un obbligo assoluto di protezione che non può essere derogato dalla volontà della vittima. La Corte ha sancito l'obbligo di due diligence sull'età; I comandanti militari hanno il dovere di verificare l'età dei soggetti, la mera tolleranza di soggetti virilmente sotto i 15 anni configura una violazione intenzionale del dovere di protezione dei diritti umani. Infine, sebbene non contestata formalmente nei capi d'accusa originari, la sentenza riconosce la specifica e aggravata vulnerabilità delle bambine-soldato, vittime di una doppia violazione dei diritti umani: la militarizzazione forzata e la violenza sistemica di genere.

In definitiva, la pronuncia della Corte Penale Internazionale nel caso Lubanga dimostra come la vulnerabilità composto-stratificata del minore non sia una mera condizione biologica o sociale preesistente al conflitto, ma una vera e propria arma che i vertici militari producono e manipolano deliberatamente per scopi bellici. Elevando l'arruolamento, la coscrizione e l'utilizzo dei minori di quindici anni a crimini di guerra insuscettibili discriminanti — azzerando persino la rilevanza giuridica del consenso della vittima — la sentenza trasforma il concetto sociologico di vulnerabilità patogena in una categoria giuridica vincolante e penalmente sanzionabile. Il riconoscimento della specifica tragicità delle bambine-soldato e la codificazione di un rigido dovere di due diligence in capo ai comandanti militari segnano il culmine di questo percorso giurisprudenziale, offrendo una tutela della dignità del fanciullo che trascende la punizione del singolo reato per assurgere a difesa globale dell'infanzia negata.

4. Meccanismi di protezione e sfide attuali

4.1 Il sistema Onu di Monitoraggio: il Rappresentante Speciale del Segretario Generale

Come evidenziato in precedenza, l'efficacia del paradigma protettivo internazionale non può esaurirsi nella pur fondamentale risposta sanzionatoria ex post della giustizia penale. Risulta essenziale l'attivazione di meccanismi di vigilanza in itinere, capaci di operare direttamente nei teatri di crisi per arginare la stratificazione della vulnerabilità minorile prima che si traduca in un danno irreversibile. In questa prospettiva, il pilastro centrale dell'architettura preventiva delle Nazioni Unite è rappresentato dall'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati. La genesi di questa figura affonda le radici nello studio di Graça Machel del 1996, intitolato "Impact of Armed Conflict on Children". Il documento getta luce su una realtà drammatica: nei conflitti contemporanei, i bambini non sono più solo spettatori o "danni collaterali", ma sono diventati bersagli calcolati e persino perpetratori di violenza. Il testo si articola in aree tematiche che possono essere raggruppate in macro-gruppi: bambini-soldato, rifugiati e sfollati interni, sfruttamento sessuale e violenza di genere, mute antiuomo e ordigni esplosivi, sanzioni economiche e salute, nutrizione ed educazione. Questo rapporto è considerato come Piera migrare del diritto internazionale e ella protezione del minore. Dopo aver analizzato i dati, come i 2 milioni di bambini usciti nei conflitti nel decennio precedente al 1996, hanno spinto la comunità internazionale ad istituire in seguito la figura del Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati. Il ruolo del Rappresentante Speciale è un mandato tematico; l'Onu distingue infatti, i suoi strumenti di tutela in mandati geografici che sono focalizzati su un'area geografica e mandati tematici che prescindono dai confini nazionali e si focalizzano su una specifica violazione o una categoria vulnerabile. Il rappresentante può intervenire ovunque sia in quanto il mandato tematico gli conferisce la legittimità giuridica di intervenire, monitorare e denunciare. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha quindi creato un mandato tematico con una forte impronta diplomatica per due ragioni strategiche. La prima è superare la sovranità statale in quanto spesso gli stati sovrani rifiutano ingerenze estere, con un mandato tematico non si giudica la legittimità della guerra in sé ma il modo in cui vengono trattati i bambini. La seconda motivazione strategica è dialogare con attori non statali; poiché il mandato è tematico e orientato alla protezione, il Rappresentante Speciale ha l'autorità di dialogare direttamente non solo con i governi regolari, ma anche con gruppi ribelli, fazioni guerrigliere o organizzazioni terroristiche al solo fine di negoziare il rilascio dei bambini-soldato o la cessazione degli attacchi alle scuole. Il Rappresentante Speciale non agisce per conto di un singolo governo o blocco politico. La sua indipendenza è la sua forza principale: gli permette di denunciare le violazioni dei diritti dei minori ovunque si verifichino, agendo come una sorta di difensore civico a livello globale. Il suo obiettivo primario copre l'intero spettro

della prevenzione e dell'eliminazione della violenza. Essendo un mandato tematico trasversale, il Rappresentante non lavora in isolamento. Il suo ruolo è quello di catalizzare e accelerare i processi e mettere in comunicazione diversi attori regionali e globali. Questo mandato ha una impronta diplomatica, il Rappresentante infatti, mobilita le azioni e supporti politici sfruttando la propria autorevolezza istituzionale per far pressione sia leader mondiali. Il Rappresentante vigila sull'applicazione dei trattati. Nel caso dei bambini-soldato e della violenza, promuove instancabilmente la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC) e dei relativi Protocolli Opzionali. Non basta che uno Stato firmi un trattato; il Rappresentante spinge affinché quelle norme vengano attuate concretamente nelle leggi nazionali.

Il mandato coopera con gli organi, fa da ponte all'interno del sistema Onu, collabora con il Consiglio per i Diritti Umani, con l'UNICEF, con l'OMS e con le agenzie specializzate garantendo che le informazioni raccolte sul campo confluiscono in un'unica strategia coordinata a livello internazionale. Il monitoraggio globale sarebbe impossibile senza il supporto di chi opera sul campo. Il Rappresentante riconosce il ruolo vitale delle ONG (come la stessa Save the Children), delle associazioni locali e delle istituzioni nazionali (es. i Garanti per l'infanzia), creando una rete di segnalazione dal basso verso l'alto (bottom-up). Questo flusso informativo bottom-up di canalizza nel Meccanismo di Monitoraggio e Resoconto (MRM), istituito formalmente dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu con la Risoluzione 1612 del 2005. L'MRM è il meccanismo attraverso cui si raccolgono prove oggettive, tempestive e verificate sul terreno ma la sua attività è circoscritta in sei gravi violazioni: l'arruolamento e l'utilizzo di bambino-soldato, l'uccisione e la mutilazione di bambini, lo stupro e le altre gravi forme di violenza sessuale, il rapimento di minori, gli attacchi contro le scuole e ospedali e infine, il diniego umanitario dell'accesso umanitario. I dati aggregati tramite questo monitoraggio confluiscono annualmente nel Rapporto del Segretario Generale all'interno della cosiddetta "Lista della Vergogna" (List of Shame). Questo strumento di pressione non possiede una natura penalmente sanzionatoria come la Corte Penale Internazionale, ma opera secondo la logica del naming and shaming (esporre e stigmatizzare), costringendo gli Stati o i gruppi ribelli inseriti nell'elenco a sottoscrivere formali Piani d'Azione (Action Plans) con le Nazioni Unite per cessare le violazioni e riabilitare i minori. L'azione tematica del Rappresentante Speciale si configura così come un dispositivo intermedio vitale: un presidio che precede la repressione penale dell'Aia, tentando di congelare la produzione della vulnerabilità patogena mentre il conflitto è ancora in corso.

L'efficacia e la drammatica necessità di questo impianto ispettivo trovano una drammatica conferma empirica nei dati pubblicati nel Rapporto Annuale del Segretario Generale sui bambini e i conflitti armati (A/79/878-S/2025/247). Il documento descrive un picco senza precedenti storici, registrando nel corso del monitoraggio ben 41.370 gravi violazioni verificate sul campo. L'applicazione pratica dell'MRM ha permesso di mappare come le violazioni più diffuse a livello globale rimangono l'uccisione e la mutilazione dei fanciulli (con ben 11.967 vittime complessive), seguite dal diniego dell'accesso umanitario e dal reclutamento forzato. Teatri di crisi come la Striscia di Gaza, la Repubblica Democratica del Congo e Haiti dimostrano come la 'Lista della Vergogna' e i Piani d'Azione guidati dal

Rappresentante Speciale debbano confrontarsi oggi con livelli di violenza e di spregio del diritto internazionale umanitario mai registrati in precedenza.

4.2 Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia: attività e rapporti recenti

Il secondo pilastro fondamentale dell'architettura di protezione simultanea delle Nazioni Unite è rappresentato dal Comitato sui diritti dell'infanzia (Committee on the Rights of the Child). Se l'Ufficio del Rappresentante Speciale (analizzato nel paragrafo precedente) opera come un dispositivo di alta diplomazia e monitoraggio politico-militare sul campo, il Comitato si configura invece come un organo di controllo quasi-giurisdizionale e pattizio (treaty-based body). Composto da 18 esperti indipendenti di riconosciuta levatura morale e competenza, il Comitato ha il compito istituzionale di vigilare sull'adempimento degli obblighi assunti dagli Stati parte della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC) del 1989 e, specificamente per l'oggetto della presente trattazione, del suo Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (OPAC), adottato nel 2000. L'attività del Comitato si rivela cruciale per la decostruzione della "vulnerabilità stratificata" del minore. Attraverso lo scrutinio periodico dei rapporti che gli Stati sono obbligati a presentare, il Comitato non valuta la condanna criminale del singolo leader ma la responsabilità sistemica dello Stato nel costruire barriere protettive a tutela del dell'infanzia. Il Comitato opera attraverso tre direttrici; le Concluding Observations, con cui esamina i report statali e formula raccomandazioni specifiche sui territori in crisi; i General Comments, volti a interpretare l'evoluzione dei diritti della Convenzione; e il Terzo Protocollo Opzionale, che offre un meccanismo di ricorso individuale per i minori vittime di violazioni. La drammatica urgenza di ridefinire i contorni operativi della protezione minorile trova una spietata conferma empirica nelle risultanze della centesima sessione del Comitato sui diritti dell'infanzia, riunitosi a Ginevra nel gennaio del 2026. Nel discorso inaugurale pronunciato da Mahamane Cisse-Gouro, Rappresentante del Segretario Generale è emerso con preoccupante chiarezza come l'efficacia stessa del sistema pattizio si scontri oggi con una duplice e perniciosa dimensione di vulnerabilità, sia istituzionale sia situazionale. Sotto il profilo strutturale, lo stesso Comitato ha subito i severi contraccolpi di una gravissima crisi di liquidità finanziaria delle Nazioni Unite, che nel corso dell'anno precedente ha causato la perdita di oltre il 30% del tempo negoziale e la cancellazione di numerose revisioni cicliche degli Stati parte. Questo scenario di scarsità di risorse, paventato dai vertici come un potenziale "punto di rottura" (breaking point) dell'intero impianto dei trattati, mina alla radice la capacità dell'ordinamento internazionale di esercitare un controllo tempestivo sulle condotte statali, privando i minori del loro più autorevole scudo quasi-giurisdizionale proprio nel momento di massima recrudescenza delle crisi geopolitiche. Altresì allarmanti appaiono i dati macroeconomici e sociali presentati dinanzi al Comitato, i quali offrono una mappatura nitida di come la contrazione degli aiuti globali e la distruzione bellica delle infrastrutture civili agiscano da amplificatori della vulnerabilità patogena, annichilendo ogni residua forma di resilience istituzionale e relazionale del fanciullo. Le severe riduzioni dell'assistenza internazionale registrate nel 2025 hanno provocato la

chiusura generalizzata di presidi ospedalieri, l'esaurimento delle scorte mediche d'emergenza e l'interruzione sistemica delle campagne di immunizzazione nei territori più esposti. Le ricadute di tale regressione strutturale sono letali: secondo le stime dell'UNICEF condivise in seno alla sessione, circa 4,5 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni rischiano di perdere la vita per cause interamente prevedibili, mentre ulteriori 6 milioni di fanciulli saranno estromessi dai circuiti scolastici entro il termine del 2026, vedendosi negato il diritto fondamentale all'istruzione e alla socialità protetta. A questa privazione si somma una crisi nutrizionale acuta che, stando ai dati consolidati, vede 150 milioni di minori colpiti d'arresto della crescita e ben 42,8 milioni affetti da deperimento, compromettendone in modo irreversibile lo sviluppo biologico e le facoltà di sopravvivenza. Dinanzi a questo quadro di sistematica de-strutturazione dei diritti fondamentali, l'attività del Comitato nel corso della sessione del 2026 ha cercato di mantenere saldi i canali di scrutinio attraverso l'attivazione di dialoghi con Stati strategici ed esposti a complesse transizioni post-conflittuali o a forti flussi migratori, tra cui spiccano la Colombia e l'Etiopia. Al contempo, il Comitato ha promosso l'avanzamento dei lavori intergovernativi volti all'esplorazione di un futuribile Nuovo Protocollo Opzionale alla Convenzione (CRC) dedicato specificamente al diritto all'istruzione, nel tentativo di blindare giuridicamente le istituzioni scolastiche e sottrarle alle logiche predatorie e di reclutamento dei conflitti contemporanei. I dati e le linee programmatiche emersi dalla centesima sessione dimostrano, in conclusione, che la vulnerabilità del minore nei contesti di crisi non può essere disgiunta dalla tenuta degli strumenti internazionali deputati a proteggerla: se il meccanismo pattizio arretra per asfissia finanziaria o paralisi politica, la fragilità intrinseca del fanciullo cessa di essere una condizione transitoria per tramutarsi in un danno biologico e sociale permanente.

4.3 Lacune nella protezione: tra norme e realtà.

L'analisi comparata tra l'architettura politico-diplomatica del Rappresentante Speciale e il rigore quasi-giurisdizionale del Comitato sui diritti dell'infanzia svela una profonda e drammatica contraddizione, che si configura come la principale lacuna del sistema di protezione internazionale. Ci si trova dinanzi a una vera e propria cruel dichotomy, sviscerata nel fondamentale Research Report del Security Council Report (giugno 2025) intitolato "Children and Armed Conflict: Progression, Regression or Maintenance of the Agenda?": a fronte del più imponente e dettagliato corpus normativo mai edificato nella storia del diritto per la tutela dell'infanzia, la realtà empirica dei teatri bellici contemporanei restituisce un quadro di violazioni senza precedenti. Questa asimmetria strutturale trova una spietata e incontrovertibile conferma istituzionale nel Rapporto della Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati (A/HRC/61/37), presentato dinanzi al Consiglio dei Diritti Umani nella primavera del 2026. Il documento, riporta un aumento senza precedenti delle ostilità, quantificabile in un incremento del 25% delle violazioni rispetto all'anno precedente. Il dato globale è drammatico: le Nazioni Unite hanno verificato ben 41.370 violazioni gravi a danno di 22.495 bambini. La tassonomia di tali crimini, dettagliata nel report, evidenzia la persistenza di 11.967 casi di uccisione e mutilazione (con le forze governative paradossalmente identificate come principali perpetratori in tali categorie rispetto ai gruppi non statali), 7.906 dinieghi di accesso umanitario, 7.402 episodi di reclutamento forzato e una preoccupante impennata dei minori detenuti per motivi di sicurezza nazionale, passati da 2.491 a 3.018 in soli dodici mesi. Sotto il profilo teorico, l'aspetto più allarmante risiede nella convergenza simultanea di più violazioni sul medesimo minore, il quale si ritrova intrappolato in un circuito stratificato di rapimenti, violenze sessuali e arruolamento coatto che ne annienta la dignità psicofisica. Lo studio del documento A/HRC/61/37 permette di isolare tre lacune macroscopiche che impediscono la traduzione della norma in protezione reale. La prima è di natura strettamente militare e tecnologica: la moderna mutazione della guerra verso scenari ad alta urbanizzazione vede il ricorso sistematico ad armi esplosive in aree densamente popolate. A ciò si aggiunge lo sviluppo di tecnologie emergenti come i sistemi d'arma autonomi e l'applicazione dell'intelligenza artificiale per le valutazioni di proporzionalità e distinzione nel corso delle ostilità, dinamiche che sollevano nuove criticità per l'esposizione del minore a deprivazioni arbitrarie della vita. La seconda gravissima lacuna risiede nella gestione delle fasi di transizione geopolitica e nel progressivo ritiro o ridimensionamento delle operazioni di pace delle Nazioni Unite (come esaminato nei contesti del Mali e della Repubblica Democratica del Congo). Come espressamente denunciato dalla Rappresentante Speciale, il ritiro delle missioni sul campo, unito a una drastica contrazione dei finanziamenti umanitari globali, produce un immediato indebolimento delle capacità ispettive dell'MRM (Monitoring and Reporting Mechanism). Privato del supporto logistico e delle risorse minime per la verifica sul terreno, il meccanismo pattizio arretra, lasciando i minori in una vera e propria "zona d'ombra" istituzionale. In assenza di presidi internazionali, i programmi di Disarmo, Smobilitazione e Reintegrazione (DDR) falliscono, determinando il fenomeno del ri-

reclutamento dei fanciulli da parte dei Gruppi Armati Non Statali (GANS) e trasformando la loro vulnerabilità da provvisoria a permanente. Infine, la terza lacuna attiene alla dimensione della giustizia e della politicizzazione dei meccanismi sanzionatori. Nonostante l'esistenza di oltre quaranta Piani d'Azione siglati e l'avvenuta criminalizzazione delle sei violazioni gravi in numerosi ordinamenti domestici (quali la Colombia, la Somalia o la Repubblica Democratica del Congo), l'effettività dall'attuazione pratica, rimane ostaggio dei veti incrociati e degli interessi geopolitici dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Come evidenziato anche dal Security Council Report, l'obbligo del consenso unanime ha di fatto paralizzato per anni l'adozione delle conclusioni del Gruppo di Lavoro su crisi acute, mentre la stessa stesura delle "Liste della Vergogna" allegate al Rapporto del Segretario Generale soffre per le forti pressioni diplomatiche volte a ottenere processi illegittimi di de-listing.

Conclusione

L'itinerario intrapreso, nel presente lavoro ha permesso di esaminare, attraverso una lente teorico-giuridica e internazionalistica, la complessa e urgente relazione che intercorre tra lo statuto della vulnerabilità e i sistemi di tutela dei minori nei contesti di conflitto armato. L'obiettivo primario è stato quello di comprendere se e in quale misura l'evoluzione dogmatica del concetto di vulnerabilità riesca a tradursi in una reale e stringente protezione per l'infanzia, o se rischi invece di rimanere confinata in una dimensione puramente retorica o astratta.

Nel corso dell'indagine, si è evidenziato in primo luogo come l'elaborazione della vulnerabilità quale categoria concettuale stia progressivamente scardinando il modello classico del soggetto di diritto liberale, tradizionalmente inteso come individuo astratto, autonomo e autosufficiente. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dimostrato che riconoscere la vulnerabilità non significa stigmatizzare il soggetto o ridurlo a una condizione di passività, bensì fondare l'esistenza di specifici obblighi positivi in capo agli Stati. La vulnerabilità, lungi dall'essere una mera nozione sociologica, assume così una precisa valenza giuridica ed emancipatoria, ponendosi come presupposto essenziale per il perseguimento dell'uguaglianza sostanziale e per la stessa rivendicazione dei diritti umani fondamentali.

Questo impianto teorico ha trovato la sua declinazione più delicata nella figura del minore, analizzata alla luce della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del connesso binomio tra vulnerabilità e resilienza. Si è argomentato come la speciale protezione accordata ai fanciulli non debba annullare la loro capacità di azione, ma debba mirare a preservarla. Tuttavia, l'analisi del drammatico caso studio della Siria ha mostrato il violento impatto della realtà empirica sulle strutture giuridiche, evidenziando come nei conflitti asimmetrici contemporanei la vulnerabilità intrinseca legata allo sviluppo psico-fisico venga sistematicamente esasperata da violenze sistemiche, mutando da condizione temporanea a ferita permanente.

L'analisi delle più gravi violazioni subite dai minori in guerra, con particolare riferimento al fenomeno del reclutamento nei gruppi armati, ha infine messo a nudo le profonde lacune sistemiche che minano alla radice la tenuta dell'ordinamento internazionale. Una prima criticità emerge dalla progressiva contrazione dei finanziamenti umanitari su scala globale, la quale produce un immediato indebolimento delle capacità ispettive e operative del Meccanismo di Monitoraggio e Rendicontazione delle Nazioni Unite; privato del supporto logistico, il meccanismo pattizio arretra inevitabilmente sul terreno, lasciando i minori in una vera e propria zona d'ombra istituzionale. In assenza di presidi internazionali stabili, anche i programmi di Disarmo, Smobilitazione e Reintegrazione faticano a produrre effetti duraturi, determinando il drammatico fenomeno del ri-reclutamento dei fanciulli da parte dei gruppi armati non statali e cronicizzando lo stato di privazione dei loro diritti.

A tali difficoltà logistiche si aggiunge la profonda politicizzazione dei meccanismi sanzionatori e della giustizia. Sebbene a livello formale si registri un'apparente convergenza verso la tutela dei minori, testimoniata dalla criminalizzazione delle sei violazioni gravi in complessi ordinamenti domestici e dalla firma di numerosi Piani d'Azione, l'effettività dell'attuazione pratica rimane ostaggio degli interessi geopolitici dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'obbligo del consenso unanime ha spesso paralizzato l'adozione delle conclusioni del Gruppo di Lavoro sulle crisi più acute, mentre la stessa stesura delle Liste della Vergogna allegate al Rapporto del Segretario Generale soffre inevitabilmente per le forti pressioni diplomatiche volte a ottenere processi illegittimi di cancellazione dei nomi degli Stati responsabili.

In conclusione, la protezione dei minori nei conflitti armati rappresenta uno dei banchi di prova più complessi per l'effettività dei diritti umani. Solo ripartendo dalla centralità del minore e dall'assolutezza del concetto di vulnerabilità come imperativo giuridico inderogabile sarà possibile restituire un futuro, una dignità e uno status di effettivi soggetti di diritto alle generazioni spezzate dalla guerra.

Bibliografia

Andorno, R. (2016). Vulnerability and human dignity in bioethics and human rights. In C. Masferrer & E. García-Sánchez (Eds.), *Human dignity of the vulnerable in the age of rights* (pp. 35–52). Springer.

Annoni, L. (2019). Il minore come soggetto attivo di diritto e la giustiziabilità dei diritti dell'infanzia. In 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bernardi M.G. e Lorubbio, V. (2023) *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson.

Casadei, T. (2023). Vulnerabilità e infanzia nel diritto contemporaneo. In *Vulnerabilità, diritti e inclusione*. Giappichelli.

Casadei, T. (2025). Vulnerabilità e resilienza dei minori. In *Vulnerabilità e diritti*. Giappichelli.

Committee on the Rights of the Child. (2019). Concluding observations on the combined fifth periodic report of the Syrian Arab Republic. United Nations.

Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 1577 U.N.T.S. 3.

Dal Toso, P. (2017). *I diritti dell'infanzia nel tempo: Percorsi storici e pedagogici*. Studium.

Di Lella, F. (2020). Minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità: La Legge Zampa tra protezione e resilienza. *Minorigiustizia*.

Fineman, M. A. (2008). The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition. *Yale Journal of Law & Feminism*, 20(1), 1–23.

Galetti, M. (2000). Bambini soldato e diritto internazionale: Limiti della nozione di partecipazione diretta alle ostilità.

Grear, A. (2013). Vulnerability, advanced global capitalism and co-symptomatic injustice. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 20(2), 1211–1254.

Heri, C. (2021). *Responsive human rights: Vulnerability, ill-treatment and the ECtHR*. Hart Publishing.

Kilkelly, U. (2019). The UN Convention on the Rights of the Child: Incremental and transformative approaches to legal implementation. *International Journal of Children's Rights*, 27(2), 323–337.

Morawa, A. H. E. (2003). Vulnerability as a concept of international human rights law. *Journal of International Relations and Development*, 10(2), 139–155.

Nussbaum, M. C. (2004). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership*. Harvard University Press.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, May 25, 2000, 2173 U.N.T.S. 222.

Pariotti, E. (2023). *Vulnerabilità e diritti umani*. Giappichelli.

Peek, L. (2008). Children and disasters: Understanding vulnerability, developing capacities, and promoting resilience. *Children, Youth and Environments*, 18(1), 1–29.

Peltonen, K. (2025). Childhood trauma, vulnerability and resilience. In *Handbook of Child Resilience*. Routledge.

Peroni, L., & Timmer, A. (2013). Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law. *International Journal of Constitutional Law*, 11(4), 1056–1085.

Rozzi, E. (2013). Promoting Unaccompanied Children's Access to Fundamental Rights in the European Union (PUCAFREU): National report Italy. PUCAFREU Project.

Security Council Report. (2025). *Children and Armed Conflict: Progression, Regression or Maintenance of the Agenda?* Security Council Report.

Turner, B. S. (2006). *Vulnerability and human rights*. Pennsylvania State University Press.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

United Nations. (1959). *Declaration of the Rights of the Child*.

United Nations. (2026). *Report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict (A/HRC/61/37)*.